



Ordinanza di custodia cautelare  
in carcere emessa l'8.9.1995 -  
notificata l'8.1.1994

DETENUTO PRESENTE

3) AMICO Paolo, nato a Palma di Montechiaro il  
22.4.1967 in atto detenuto nella  
Casa circondariale di Agrigento  
DETENUTO PER ALTRO PRESENTE

4) PACE Domenico, nato a Palma di Montechiaro il  
27.12.1966 in atto detenuto  
nella Casa Circondariale di  
Agrigento

DETENUTO PER ALTRO PRESENTE

#### I M P U T A T I

AVARELLO Giovanni-PUZZANGARO GAETANO

a- del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn. 5 e 10,  
110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere in  
concorso fra loro nonché con PACE Domenico e  
AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e

BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, con premeditazione, cagionato la morte del dr. Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi di armi da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di avere commesso il fatto in cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 08,45 circa.

b- del delitto p. e p. dagli artt. 81, I comma, 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 10 L.14.10.1974 n. 497 per avere in concorso fra loro, nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, per avere illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9 nonché un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale 640

per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 08.45 circa.

c- del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 112 n. 1 c.p., 10 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere in concorso fra loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati , e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal. 12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 08,45 circa.

d- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 c.p., 23, comma III L. 18.04.1975 n.110 per avere in concorso fra loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, detenuto le armi di cui ai capi b) e c)

precedenti; da ritenersi clandestine in quanto con matricole abrasa e punzonata.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 08,45 circa.

e- del delitto p. e p. dagli artt. 81, I comma, 61 n.2, 110 e 112 n.1, c.p., 12 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso fra loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo a), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo b).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 08,45 circa.

f- del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n. 1 c.p., 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497

per avere, in concorso fra loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente; illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo c).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 08,45 circa.

g- del delitto p. e p. dagli artt. 61 n 2, 110 e 112 n.1 c.p., 23, IV comma, Legge 18.04.1975 n. 110, per avere in concorso fra loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo a), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo d).

h- del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n.1, 648 c.p. per avere, in concorso fra

loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole e il fucile di cui ai capi b) e c) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo il fucile anche di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2.12.1989.

i- del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110 - 112 n. 1, 648 c.p. per avere in concorso fra loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto al fine di commettere il reato sub a), l'autovettura Fiat targata AG 266800 e la moto Honda 600 targata AG 41952, entrambe di provenienza

delittuosa in quanto la prima sottratta a  
VAIANA Salvatore il 13.05.1990 in Villaseta  
(AG) e la seconda sottratta a CALAMITA  
Antonio in Licata il 09.06.1990.

1- del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2,  
110, 112 n. 1, 424 cpv. c.p. per avere,  
in concorso fra loro nonché con PACE  
Domenico e AMICO Paolo, precedentemente  
giudicati, al fine di ottenere l'impunità  
dai reati precedenti e al solo scopo di  
danneggiarli, appiccato il fuoco alla  
autovettura e alla motocicletta oltreché  
alla pistola e al fucile di cui ai capi  
precedenti, essendo seguito l'incendio.

In Agrigento, contrada "Gasena", il 21-09-1990

AMICO Paolo e PACE Domenico

a- del delitto p. e p. dagli artt. 110, c.p.,  
23, III comma, L. 18.04.1975 n. 110, per avere  
fra loro e con AVARELLO Giovanni, BENVENUTO  
Giuseppe Croce e PUZZANGARO Gaetano, illegalmente

detenuto una pistola cal. 9 Beretta priva dei numeri di matricola e, pertanto, da ritenersi arma clandestina.

In Agrigento il 21.09.1990.

b- del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 23, IV comma, L.18.4.1975 n.110, per avere in concorso fra loro e con AVARELLO Giovanni, BENVENUTO Giuseppe Croce e PUZZANGARO Gaetano, illegalmente portato in luogo pubblico un fucile cal. 12 Breda senza numeri di matricola, da ritenersi arma clandestina.

In Agrigento il 21.09.1990

IL FATTO E LE SUE IMPLICAZIONI GIUDIZIARIE

Intorno alle ore 8:45 del giorno 21 settembre del 1990 il Dott. Rosario Livatino, giudice in servizio presso il Tribunale di Agrigento, mentre si recava da Canicatti al proprio ufficio, percorrendo la S.S. 640 a bordo di un'autovettura Ford Fiesta, veniva ucciso nel corso di un agguato.

Gli organi di polizia ricevevano notizia del fatto attraverso una telefonata effettuata da un cittadino a nome Nava Pietro Ivano, che transitando sui luoghi aveva vissuto talune fasi del drammatico evento.

Portatisi immediatamente sul posto notavano l'effettiva presenza dell'autovettura segnalata che risultava essere stata attinta da colpi di arma da fuoco alla fiancata sinistra ed al lunotto posteriore che era in frantumi. Avevano modo di scorgere, altresì che in fondo alla scarpata, posta al lato destro della carreggiata con direzione Cancatti - Agrigento, giaceva il corpo privo di

vita del giudice Livatino.

Il Nava, immediatamente rintracciato, raccontava agli investigatori la scena che quella mattina si era presentata ai suoi occhi: riferiva in particolare che, mentre a bordo della propria autovettura Lancia Thema da Canicatti si dirigeva alla volta di Agrigento, aveva visto in sosta sul lato destro della carreggiata una Ford Fiesta con il lunotto posteriore infranto; dinanzi detto veicolo era ferma una moto di grossa cilindrata che, poco tempo prima aveva destato la sua attenzione allorchè l'aveva sorpassato a forte velocità, nonché un'autovettura Fiat Uno; vicino alla moto aveva scorto, in atteggiamento di attesa, un giovane che indossava un casco, mentre altro giovane aveva notato con un'arma in pugno all'atto di scavalcare il guard-rail e nel momento di iniziale discesa lungo la scarpata. M

Le indagini scaturite a seguito delle dichiarazioni del Nava portavano all'arresto di Amico Paolo e Pace Domenico che, in esito al processo a loro carico celebratosi innanzi la Corte d'Assise di

Caltanissetta, in data 18/11/1992, venivano riconosciuti colpevoli d'aver, quali esecutori materiali, partecipato all'omicidio del giudice Livatino e condannati alla pena dell'ergastolo.

Detta sentenza veniva in grado d'appello confermata ed in data 27/1/1995 diventava, a seguito del rigetto da parte della Corte di Cassazione dei ricorsi avverso tale sentenza avanzati dagli imputati, definitiva.

Mentre i giudici di 1° grado avevano utilizzato come materiale probatorio, per addivenire alla sentenza di condanna, i più tradizionali elementi di prova: esami testimoniali, intercettazioni telefoniche, rilievi di polizia scientifica e consulenze; elementi questi che trovavano da ultimo integrazione probatoria nel contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Schembri Gioacchino, il giudizio d'appello si avvaleva anche dell'ampia collaborazione offerta da Benvenuto Croce che, nel corso del dibattimento, riferiva tra l'altro d'aver partecipato alla fase deliberativa ed organizzativa del delitto e le cui

principali modalità di consumazione aveva poi avuto modo di apprendere dai suoi diretti protagonisti.

Il contenuto delle dichiarazioni rese dal Benvenuto, oltre che quello di altre fonti collaborative, consentiva l'avvio dell'azione penale nei confronti sia del medesimo Benvenuto che degli odierni imputati Puzangaro Gaetano ed Avarello Giovanni.

Richiesto il rinvio a giudizio nei loro confronti, oltre che nei confronti dell'Amico e del Pace per i delitti di illegale detenzione e porto d'armi clandestine, loro non contestati nel processo definito con sentenza irrevocabile, la posizione del Benvenuto veniva, nel corso dell'udienza preliminare, stralciata dagli atti del processo a seguito di sua domanda di giudizio abbreviato, avendo il G.U.P. sollevato l'eccezione di incostituzionalità delle norme che non consentono l'accesso a detto giudizio per i reati punibili con la pena dell'ergastolo pur in presenza dell'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91.

Il giudice dell'udienza preliminare con decreto

emesso in data 11/7/1994 disponeva la vocatio in iudicium di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano per rispondere del delitto di omicidio pluriaggravato consumato in danno del giudice Rosario Livatino, nonché di altri reati ed esso omicidio connessi, e di Amico Paolo e Pace Domenico per rispondere delle violazioni alla normativa sulle armi.

All'udienza del 12/1/1995, esauritasi la discussione sulle questioni concernenti il contenuto del fascicolo del dibattimento, decise dalla Corte con ordinanza in pari data, il P.M. esponeva i fatti oggetto delle imputazioni indi articolando le proprie richieste di prova. M

Alla successiva udienza del 26/1/1995 i difensori formulavano, a loro volta, le proprie richieste di prova ed il Collegio provvedeva, a norma degli artt. 190, 190 bis c.p.p., alla loro ammissione.

Esaurita l'assunzione delle prove il pubblico ministero, il difensore di parte civile ed i difensori degli imputati formulavano, illustrandole, le rispettive conclusioni come in appresso

indicate:

il P.M. chiedeva condannarsi: Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano alla pena dell'ergastolo e di L. 10.500.000 di multa, con isolamento diurno per anno uno, oltre che le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici, della interdizione legale, della decadenza della potestà di genitore e della pubblicazione della sentenza, nonché Pace Domenico e Amico Paolo, ritenuta la continuazione per i fatti di già giudicati con sentenza irrevocabile, all'ulteriore pena di L. 1.000.000 di multa e di un mese di isolamento; i difensori di parte civile chiedevano la condanna degli imputati Avarello e Puzangaro ed il risarcimento dei danni civili e delle spese di giudizio, l'avv. Russello richiedeva, in primo luogo, la sospensione del processo in attesa della decisione della eccezione di incostituzionalità sollevata nel procedimento penale a carico di Benvenuto Giuseppe e la successiva riunione a detto procedimento, in subordine chiedeva l'assoluzione di Avarello Giovanni, Pace Domenico ed Amico Paolo;

M

l'avv. Fiamma e l'avv. Vizzini richiedevano l'assoluzione per i loro assistiti per non aver commesso il fatto.

Sarà compito prioritario della Corte, nell'esporre il contenuto motivazionale della decisione assunta, esaminare, con riserva di analizzare in un momento immediatamente successivo l'attendibilità delle fonti d'accusa che hanno consentito di affermare la colpevolezza degli odierni imputati, se, a cavallo tra gli anni '80 e '90, sia sorta nel contesto criminale isolano, in contrapposizione alla tradizionale organizzazione denominata "Cosa nostra", altra associazione delinquenziale, verificando, in caso positivo, se ad esso abbiano aderito gli odierni imputati Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano.

Avrà, poi, cura il Collegio, dopo aver fatto una premessa d'ordine generale circa il valore probatorio della chiamata di correo e della testimonianza nel vigente codice di rito, di porre attenzione al contenuto delle dichiarazioni rese da Heiko Kschinna e dei collaboratori di giustizia al

fine di apprezzarne la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca.

Di seguito procederà alla verifica dell'alibi addotto dall'Avarello a sostegno della sua protesta di innocenza e all'accertamento del numero dei partecipanti all'aggressione che costò la vita al giudice Livatino.

Indi, dopo aver accennato ai rapporti esistenti tra il Pace, l'Amico ed il Puzangaro e tra quest'ultimo ed altri esponenti della criminalità, sarà prospettata la ricostruzione delle modalità dell'attentato e indicato il movente da cui esso scaturì.

f

ESISTENZA DI UNA ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO  
DENOMINATA "STIDDA" E SUO ANTAGONISMO CON  
L'ORGANIZZAZIONE DI "COSA NOSTRA"

Rimandando, come dianzi premesso, ai paragrafi  
sequentil'analisi delle dichiarazioni dei  
collaboratori di giustizia ed il vaglio della loro  
attendibilità, appare d'uopo, benché il Puzangaro  
e l'Avarello non debbano rispondere del delitto di  
associazione mafiosa, esaminare, anche al fine di  
individuare la causale dell'omicidio del giudice  
Livatino, se nel contesto criminale isolano sia  
sorta e si sia sviluppata negli anni '80 una  
associazione delinquenziale che, postasi in  
antitesi con l'organizzazione mafiosa denominata  
"Cosa nostra", abbia avuto di mira il controllo del  
territorio da realizzare attraverso la forza  
intimidatrice del vincolo associativo e la  
conseguente condizione di assoggettamento della  
collettività nonché se ad essa aderissero i  
predetti Puzangaro ed Avarello.

In proposito ha avuto modo di riferire nel corso

del suo esame avvenuto all'udienza del 3/5/1995, il Ten. Felice Ierfone, in servizio presso il R.O.S. di Palermo.

Ha spiegato l'ufficiale che il proprio ufficio nell'anno 1991 iniziò a svolgere attività investigativa in relazione ai fenomeni criminali della provincia di Agrigento in considerazione del fatto che, a partire dall'89 in Palma di Montechiaro ed in altri paesi limitrofi, quali Canicatti, si erano verificati numerosi omicidi in danno di esponenti di organizzazioni di tipo mafioso operanti sul territorio.

In particolare, proprio in quell'anno, esattamente nell'agosto, erano stati uccisi, a Marina di Palma, Ribisi Gioacchino e Castronovo Girolamo, nell'ottobre, presso l'ospedale di Caltanissetta, Ribisi Rosario e Ribisi Carmelo, nel novembre, in Palma di Montechiaro, Anzalone Traspadano ed Allegro Rosario.

Le vittime in questione erano accreditate come appartenenti all'organizzazione di "Cosa nostra" di Palma così come Di Caro Giuseppe da Canicatti,

successivamente ucciso nel febbraio 91, e Di Caro Calogero, congiunto di Giuseppe, oggetto di un attentato l' 11 marzo del 91.

Spiegava, ancora, l'investigatore che nell'ambito delle nuove organizzazioni criminali c.d. "emergenti" si era individuata la esistenza di una sorta di patto confederativo che si attuava mediante "scambio di favori" fra le stesse ed, in particolare, mediante scambio di killers per l'esecuzione di omicidi.

Portava ad esempio la strage di Palma di Montechiaro in cui elementi di Gela, (nell'occasione era stato ucciso il gelese Camiolo) avevano operato nella provincia agrigentina e l'arresto in un casolare di c.da "Birringiolo", in agro di Butera, di Avarello Giovanni di Canicatti, di Paolello Antonio di Gela, di Sole Alfredo di Racalmuto e di Marazzotta Gaspare e Riggio Calogero di Riesi.

Nel predetto covo erano state sequestrate numerose armi e tra esse quella rinvenuta in dosso all'Avarello era stata sottoposta a rilievi

balistici ad opera del C.I.S., risultando aver esploso i colpi che due o tre giorni prima di detto sequestro avevano ucciso Gioia Salvatore.

Gli spunti investigativi in ordine ai quali l'ufficiale ha riferito trovano prima conferma nel contenuto di quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia esaminati oltre che in fatti giudiziari di inequivoca valenza probatoria.

Il collaboratore di giustizia Benvenuto Giuseppe ha offerto, nel corso del suo esame, un quadro ampio, chiaro e preciso del sorgere e del divenire di quella organizzazione delinquenziale che si contrappose, nel tentativo di appropriarsi del controllo del territorio e della gestione delle attività illegali, al ben più potente sodalizio criminale denominato "Cosa nostra".

Ha spiegato, invero, il Benvenuto che già negli anni '82 - '83 operava a Palma di Montechiaro un gruppo di persone dedite alla consumazione di rapine del quale, oltre il medesimo, tra gli altri, facevano parte Calafato Salvatore, Pace Domenico, Paolo Amico, Puzzangaro Gaetano, Russello ed Alletto.

Croce.

Nel 1989, profittando di una spaccatura creatasi all'interno della organizzazione locale "Cosa nostra", erano stati intrapresi dei contatti con taluni esponenti della predetta associazione allo scopo di soppiantare l'altra parte del gruppo ad esso sostituendosi.

Giusto in quell'anno venne creata dalla criminalità emergente una vera e propria "famiglia", poi giornalmisticamente denominata "stidda".

La "famiglia" instaurò dei rapporti con altri gruppi di vari paesi, quali i Paolello ed gli Ianni di Gela, i Grassonelli di Porto Empedocle, l'Avarello ed i Gallea di Canicatti.

Componevano quest'ultima "famiglia", oltre che il predetto Avarello ed i fratelli Bruno ed Antonio Gallea, anche Montante Salvatore ed i fratelli Parla.

Nell'ambito dei rapporti tra i gruppi criminali emergenti operanti sui vari territori sorse la prassi di effettuare uno "scambio di favori" per la consumazione di omicidi.

Aderendo a detta consuetudine elementi della famiglia emergente di Palma di Montechiaro compirono omicidi a Canicatti ed esponenti della famiglia di questo centro ricambiarono il favore ai Palmesi.

Questa prassi, poi, ebbe ad estendersi al territorio di Gela e ad altri paesi.

Come esempio di tale scambio di favore riferiva il Benvenuto che nell'89, in Palma di Montechiaro, Avarello Gianmarco, Gallea Antonio ed altre due persone, con l'appoggio di Calafato, avevano ucciso tali Allegro ed Anzalone, sempre l'Avarello, assieme a Calafato Giovanni, aveva ucciso Ribisi Rosario che si trovava ricoverato presso l'ospedale di Caltanissetta perché rimasto ferito nel corso dell'attentato da egli compiuto a Camastra in danno di Pace Domenico.

Lo stesso Benvenuto riferiva d'aver a sua volta partecipato in Canicatti all'omicidio di Corrao Amedeo ed, assieme ad Avarello, all'omicidio di Coniglio per la cui realizzazione era stata adoperata una moto Honda rossa, poi servita per la

consumazione dell'omicidio del giudice Livatino.

Un primo puntuale riscontro al contenuto delle dichiarazioni del Benvenuto promana da quanto riferito da Calafato Giovanni nel corso dell'udienza dibattimentale dell' 8/3/1995.

Lo stesso, infatti, ha confermato che nell' 89 iniziò a far parte, come promotore, di una organizzazione criminale operante in Palma di Montechiaro che si pose in antagonismo con i rappresentanti di "Cosa nostra" locale (f.lli Ribisi, Andrea Palermo ed altri).

L'organizzazione composta da elementi che cercavano di emergere sotto il profilo criminale e che la stampa ebbe a definire come "stidda", inizialmente dedita alla consumazione di rapine in danno di banche, uffici postali e gioiellerie, era composta dal proprio fratello Salvatore, da Amico, Puzangaro, Pace, Sallio Luciano, Morgana Calogero, Benvenuto Giuseppe, Alletto Croce ed altri.

Il gruppo era entrato in rapporti, per la consumazione di rapine nelle province di Agrigento e Caltanissetta, con Avarello Giovanni, i fratelli

Antonio e Bruno Gallea, Sferrazza Gioacchino e Rinallo Santo.

Stante che i componenti di tale nuova organizzazione solevano procedere alla consumazione di rapine senza richiedere alcuna autorizzazione agli esponenti di "Cosa nostra", ebbe inizio la c.d. guerra di mafia che vide contrapporsi appunto, le "famiglie" emergenti e quelle tradizionali di "Cosa nostra".

Nel corso di questa guerra le cosche praticarono lo scambio di killers per la consumazione degli omicidi: il duplice omicidio Allegro - Anzalone, eseguito in Palma di Montechiaro, venne materialmente compiuto da Avarello, Gallea Antonio e Montante (facenti parte della "famiglia" di Canicatti), mentre l'omicidio di Coniglio Rosario, consumato in quest'ultimo centro, venne perpetrato dall'Avarello con la complicità di Benvenuto Giuseppe.

Anche Ianni Gaetano, esponente di spicco del clan emergente gelese che portava, assieme a quello dei Cavallo, il suo nome, nel riferire della guerra

intrapresa dagli esponenti del suo gruppo contro l'organizzazione mafiosa di "Cosa nostra", ha parlato dello scambio di killers praticato tra i vari sodalizi alleati allorché occorreva consumare degli omicidi. Ha riferito che tra gli esponenti delle organizzazioni emergenti aveva avuto modo di conoscere Avarello di Canicatti, i Grassonelli di Porto Empedocle, i Sole di Racalmuto, i Barba di Favara e Benvenuto.

Con quest'ultimo aveva partecipato ad una riunione interprovinciale, nella quale proprio il Benvenuto aveva rappresentato la famiglia di Palma di Montechiaro.

Come esempio di interscambio di favore Ianni citava l'attentato in cui era rimasto ferito Pulci Calogero, al quale avevano preso parte, assieme al proprio figlio Simone, Vella Orazio ed Avarello e la strage compiuta a Racalmuto ad opera di quest'ultimo, di Paoletto Orazio nonché di Gueli, legato al sodalizio gelese, e di Sole, appartenente al gruppo di Racalmuto.

Ulteriori precise conferme alle dichiarazioni dei

collaboratori testè esaminati promanano dal contenuto degli esami dibattimentali di Ianni Marco, Vella Orazio, Canino Leonardo e Schembri Gioacchino.

I primi due, legati alla organizzazione degli emergenti di Gela, hanno, tra l'altro, riferito circa la partecipazione dell'Avarello al sodalizio criminale di Canicatti, mentre il terzo, legato alla "famiglia" della c.d. "stidda" di Marsala, ha parlato dei rapporti esistenti tra la "famiglia" di sua appartenenza e quelle che agivano sul territorio agrigentino e nisseno.

Schembri Gioacchino, infine, pur asserendo di non fare organicamente parte del sodalizio criminale degli emergenti, ma d'esser gli comunque stato vicino, ha anch'egli riferito dell'antagonismo tra l'organizzazione cui aderivano l'Avarello ed Puzzangaro e "Cosa nostra", nonché dell'attività di "scambio" di favori tra i vari clan degli emergenti.

Ulteriori conferme alle dichiarazioni del Benvenuto, di già favorevolmente riscontrate, dalle

deposizioni degli altri collaboratori, si rinvencono in atti.

Invero:

- con sentenza resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta in data 13/4/94, divenuta definitiva, Pace ed Amico sono stati riconosciuti colpevoli d'aver fatto parte di una associazione di tipo mafioso operante in Agrigento ed altri luoghi sino al 21/9/1990;
- con sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. di Palermo, in data 7/8/1993, divenuta irrevocabile, Benvenuto Giuseppe veniva condannato perchè dichiarato colpevole d'aver fatto parte, assieme a Calafato Gioacchino, Calafato Giuseppe, Calafato Gaspare, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Puzangaro Gaetano, Puzangaro Giuseppe Salvatore, Schembri Gioacchino e Pace Totuccio, di un'organizzazione di tipo mafioso operante in Palma di Montechiaro e sul territorio della Repubblica Federale Tedesca, fino all'aprile 92;
- con sentenza del Tribunale per i Minori di

Caltanissetta del 3/10/1994, divenuta irrevocabile, Vella Orazio e Ianni Simone venivano dichiarati responsabili del tentato omicidio in danno di Pulci Calogero, notoriamente legato al gruppo criminale di "Cosa nostra"; in ordine a detto omicidio sono altresì imputati, ed il processo pende innanzi il Tribunale di Caltanissetta, Avarello e Palmeri Nunzio di Gela;

- con sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 27/5/1992, divenuta irrevocabile, l'Avarello è stato dichiarato responsabile di vari delitti inerenti a violazioni della normativa sulle armi, perchè sorpreso in un casolare di c.da Birringiolo assieme ad esponenti della criminalità emergente di Gela, Racalmuto e Riesi;

- con sentenza del Tribunale di Agrigento, resa in data 17/4/1990, anch'essa definitiva, Gallea Antonio e Rinello Santo di Canicatti venivano condannati unitamente a Calafato Giovanni per violazioni inerenti la legislazione sulle armi.

Ciò premesso ritiene la Corte che quanto appena

evidenziato possa costituire piena prova in ordine alla esistenza dell'organizzazione emergente chiamata "stidda", della partecipazione ad essa del Puzangaro e dell'Avarello oltre che, naturalmente, del Pace e dell'Amico, nonché della prassi consolidata tra le varie organizzazioni di scambiare o di associare killers per la consumazione di omicidi.

h

VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA DI CORREO E DELLA  
TESTIMONIANZA NEL VIGENTE CODICE DI RITO.

E' ormai ben conosciuto e sempre di maggiore  
attualità, anche in relazione a taluni casi  
giudiziari di rilevante notorietà, il dibattito  
sviluppatosi con riguardo alle dichiarazioni rese  
dal coimputato del medesimo reato o di un reato  
connesso. Si è, invero, sentita la necessità di  
circondare di cautele processuali l'articolazione  
di una prova che provenga da persone coinvolte nei  
medesimi fatti attribuiti all'imputato o in fatti  
comunque collegati.

Analogamente alle esperienze di paesi dove è in  
vigore il sistema accusatorio e raccogliendo le  
precise indicazioni dei giudici di legittimità si è  
ritenuto che la chiamata di correo possa avere  
utilizzazione processuale ove accompagnata dalla  
c.d. corroboration, cioè dal riscontro.

E l'art. 192 del vigente codice di rito ha dettato  
delle ben precise regole in ordine al regime di  
valutazione di detta prova.

La norma in questione, infatti, dopo aver ai commi 1o e 2o rispettivamente statuito che il giudice valuta la prova spiegando nella motivazione i risultati acquisiti ed i criteri cui si è uniformato e che la prova circa l'esistenza di un fatto può essere desunta da indizi purchè gli stessi abbiano i requisiti della gravità, precisione e concordanza, indica i criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso (art. 12 c.p.p.), criteri analogicamente applicabili alle dichiarazioni rese da persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, co. 2o, lett. b) c.p.p..

Orbene, va immediatamente rilevato che il dettato normativo, interpretato sulla scorta dei lavori preparatori del codice, della sua collocazione all'interno dello stesso, del lessico adoperato ed anche alla luce degli arresti della giurisprudenza di legittimità, consente di attribuire alla "chiamata di correo" valore probatorio.

Il dato, invero, oltre che dai lavori preparatori e dalla giurisprudenza è ricavabile da ragioni di ordine sistematico, attesochè la disposizione di cui all'art. 192 è collocata nel libro terzo del codice dedicato alle prove, ed è titolata "valutazione della prova".

Oltre che dalla collocazione sistematica della norma, l'inquadramento della "chiamata di correo" nell'ambito della prova trova conforto nella locuzione che è stata utilizzata dal legislatore allorchè ha parlato di "altri elementi di prova", nello stabilire che l'attribuzione di credibilità della chiamata, che viene qualificata come elemento probatorio, richiede la compresenza di ulteriori elementi di prova.

Il valore di prova legale attribuibile alla "chiamata di correo" è legato ad una duplice condizione:

in primo luogo, il positivo accertamento della credibilità soggettiva del dichiarante (Cass. Sez. Un., 21/10/92, Marino), successivamente, l'affiancamento di detta chiamata da altri elementi

di prova (Cass. Sez. Un., 6/12/91 Scala).  
Assurgono, in particolare, a indici rilevatori della credibilità soggettiva del dichiarante la "spontaneità, costanza, coerenza, precisione, logica interna del racconto, mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili" (Cass. Sez. IV, 18 febbraio 1994, ric. Goddi ed altri).

Al riguardo può dirsi che, difformemente da quanto sostenuto da taluni, è da escludersi che il regime premiale riservato ai collaboratori possa inficiare la genuinità delle relative dichiarazioni, essendo invece vero il contrario, nel senso che proprio la veridicità di esse sia conditio sine qua non per la concessione di un trattamento di favore nei loro confronti.

I riscontri estrinseci, costituenti gli altri elementi di prova richiesti dall'art. 192 c.p.p., "non debbono riguardare ogni aspetto, oggettivo e soggettivo, della vicenda, poiché in tal caso, assurgerebbero al rango di prova piena della

colpevolezza dell'imputato, ma, piuttosto essere idonei a supportare la convinzione che il chiamante non abbia mentito" (Cass. pen. sez. VI, 26 giugno 92, n. 7454); devono, pertanto, affiancare la chiamata di correo per confermare l'attendibilità e "possono essere di qualsiasi tipo e natura" (Cass. S.U., 3 febbraio 1990, ric. Belli; 6 dicembre 1991, Scala).

Possono, in concreto, "essere costituiti anche da ulteriori chiamate in correità e pure riguardanti soltanto parti significative della chiamata da cui desumere poi l'attendibilità dell'intera dichiarazione, sempre che possa ragionevolmente escludersi il pericolo di una coincidenza soltanto fittizia derivante da fattori accidentali o, peggio ancora, manipolatori ovvero che la convergenza si riveli come la risultante di collusioni o di reciproche influenze o dell'allineamento di dettagli in origine divergenti in ognuna delle dichiarazioni" (Cass. Sez. VI, 18 febbraio 1994, ric. Goddi ed altri).

E' stato ancora ritenuto che laddove ci si trovi

"in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi fra quelli indicati nell'art. 192, 3oe 4o co c.p.p., la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica di per sé, il venir meno della loro sostanziale affidabilità, quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali" (cfr. medesima sentenza di cui sopra).

Più lineare, anche perché ormai ben consolidato nella giurisprudenza, appare il discorso relativo alla valutazione, come fonte di prova, della testimonianza.

Può la medesima, pur anche se chi testimonia assuma nel procedimento la qualità di parte offesa, costituire prova idonea e sufficiente ad indirizzare il giudice verso una affermazione di colpevolezza del soggetto accusato (Cass. sez. VI - 4 marzo 1994 n. 2732; sez. II, 23/6/94, n. 7241).

Deve, infatti, l'organo giudicante muovere dal presupposto che il teste, che depone sotto il vincolo del giuramento, dica il vero, salvo l'evidenziarsi di specifici e riconoscibili elementi denotanti il contrario.

Sarà, quindi, sufficiente un controllo della sua attendibilità intrinseca, controllo che dovrà essere particolarmente attento e rigoroso ove il testimone rivesta anche la qualità di parte offesa e pertanto interessata all'esito della vicenda giudiziaria. In quest'ultima ipotesi, invero, sarà opportuno accertare se quello che egli riferisce come conforme al vero sia o meno compatibile con altre eventuali fonti probatorie.

Sia la testimonianza che la chiamata di correo possono avere ad oggetto fatti caduti sotto la diretta percezione del teste o al quale il chiamante ha partecipato o fatti appresi da terzi. Non vi è divieto alcuno circa la possibile utilizzazione da parte del giudice della testimonianza de relato, salva la necessità, ove ve ne sia esplicita richiesta delle parti, di

procedere all'esame della fonte diretta.

L'utilizzabilità della testimonianza è, peraltro, consentita anche nell'ipotesi in cui "il soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia dei fatti, sottoposto ad esame, si avvale del diritto di non rispondere" (Cass. sez. V, 4 febbraio 93, Bevilacqua).

Anche le dichiarazioni accusatorie de relato, pur provenienti da quei soggetti richiamati nei commi 3o e 4o dell'art. 192 c.p.p., possono essere utilizzabili laddove venga accertata la intrinseca attendibilità della persona che le ha rese e vengano rinvenuti riscontri esterni.

Appare d'uopo ricordare anche in questo caso che il riscontro esterno non dovrà essere di valenza tale da indurre sotto il profilo logico a far ritenere processualmente acclarata la responsabilità dell'imputato in ordine alla consumazione dello specifico fatto non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante (Cass. Sez. pen. I, 7/4/92 n. 4153, Berbieri ed altri).

Ciò posto, esaminerà in prosieguo la Corte, dopo

aver riportato per sintesi il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste Kschinna e dai collaboratori di giustizia, a valutarne la loro attendibilità alla luce dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati.

17

SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL TESTE HEIKO  
KSCHINNA E SUA ATTENDIBILITA'

Heiko Kschinna è stato interrogato dal giudice del Tribunale di prima istanza di Colonia, alla presenza dei giudici togati della Corte di assise di Caltanissetta nel corso del procedimento penale a carico di Amico Paolo e Pace Domenico, e la sua disposizione è stata acquisita unitamente agli atti del processo di 1o grado celebratosi nei confronti dei predetti Amico e Pace.

Nel corso del suo esame lo Kschinna ha dichiarato d'aver in passato fatto da autista ad un noto personaggio della organizzazione criminale denominata "N'drangheta" e d'aver, nel mese di aprile del 90, conosciuto Schembri Gioacchino e successivamente, il giorno 30 ottobre del 90, tale Fabio da egli poi fotograficamente identificato in Puzangaro Gaetano. M

Ha precisato d'aver incontrato per tre volte il predetto Fabio a Mannheim in una stanza sita sopra il ristorante "Goldner Kegel" appartenente a

Giovanni Butticé.

La prima volta il giorno 30, quando faceva buio, la seconda e la terza volta il successivo giorno 31.

In tale giorno, il primo incontro si era verificato quando ancora c'era luce, il secondo la sera tardi, dopo le ore 21.

In occasione del primo incontro Fabio gli era stato semplicemente presentato come amico di Gioacchino mentre, successivamente, quest'ultimo nel corso della discussione, gli aveva fatto presente, coadiuvato dal Fabio, che l'amico aveva necessità di nascondersi poiché era stato compartecipe in Italia dell'omicidio di un procuratore o di un giudice.

Gli era stato spiegato che due dei responsabili erano stati di già tratti in arresto mentre il terzo (il Fabio) era riuscito a fuggire. Non avendo lo Kschinna cognizione della vicenda gli era stato mostrato dallo Schembri un quotidiano contenente un articolo riportante i fatti narratigli ed i nomi puntati delle persone arrestate.

Poiché la notizia appariva allo Kschinna priva di

interesse lo Schembri provvedeva a fornire dei particolari in ordine alle modalità di esecuzione del delitto in ciò confortato dal Fabio che ribadiva di essere ricercato e di non poter, quindi, mostrarsi in pubblico.

Lo Kschinna aggiungeva che allorquando aveva iniziato la sua collaborazione con gli investigatori tedeschi aveva preso degli appunti su dei fogli in ordine alle notizie che avrebbe dovuto riferire loro.

Nel foglio in cui figurava il nome della località di "Mannheim" aveva annotato i nomi di Gioacchino e Fabio seguiti dalle parole cocaina, armi ed omicidio.

Allorché aveva, nel corso delle sue deposizioni, consultato gli appunti con gli investigatori, gli era stato richiesto di fornire notizie sui nomi di battesimo ivi scritti. Aveva, pertanto, riferito quanto era a sua conoscenza sul conto delle due persone.

Ciò posto rileva il Collegio che assolutamente attendibile sotto il profilo intrinseco appare il

contenuto delle dichiarazioni rese dallo Kschinna. Invero lo stesso è soggetto di nazionalità non italiana, indifferente ai problemi connessi alla criminalità della nostra terra, non ha precedenti penali per falsa testimonianza (cfr. f.15 ud, 24/9/929), ha regolarmente prestato giuramento nel rendere la propria disposizione.

Le sue dichiarazioni sono state precise, circostanziate, conformi alle deposizioni in precedenza rese (il dato è ricavabile dalla mancanza di sostanziali contestazioni) e perfettamente coerenti e logiche.

Potrebbero già da sole, secondo la citata giurisprudenza, essere probatoriamente utilizzabili.

Acquistano maggiore significazione probatoria, ai fini della colpevolezza del Puzangaro, in ordine ai fatti per cui è processo, attesocché ricevono rilevanti conferme estrinseche nel contenuto di intercettazioni di conversazioni telefoniche, in risultanze investigative oltre che nelle dichiarazioni di altri soggetti processuali

(Schembri - Benvenuto e Calafato).

Risulta, invero, dalle trascrizioni di intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza in uso a Di Maria Carmelina, fidanzata di Amico Paolo, che il Puzangaro, a seguito dell'arresto dell'Amico e del Pace, si nascondeva in una stanza sita in un locale pubblico gestito da italiani e, in particolare, dalla telefonata che, alla luce del contesto delle ulteriori chiamate telefoniche intercettate, può temporalmente collocarsi nel dicembre 90, che si nascondeva da circa due mesi (cfr. f. 20 - G. 377/459, bob. 2 - AG/a).

Dalla acquisizione disposta dall'Autorità giudiziaria tedesca di fotocopie di articoli di quotidiani riportanti notizie in merito all'arresto del Pace e dell'Amico, risulta che effettivamente diversi giornali tedeschi pubblicarono la notizia di detto arresto.

Un articolo, in specie, contiene all'inizio, l'indicazione della città di "Koeln", la notizia dell'arresto avvenuto in località vicina a tale città (Dormagen - Leverkusen), l'indicazione,

puntata, dei cognomi delle due persone arrestate (Cfr. allegati verb. ud. Trib. Stoccarda).

Al riguardo è a dirsi che lo Kschinna non ha escluso che l'articolo in questione fosse quello che gli veniva mostrato.

Dal foglio di appunti, acquisito in copia, sempre nel corso della medesima udienza innanzi il giudice tedesco, contenente le annotazioni eseguite dallo Kschinna nell'intento di sostenere la propria memoria allorchè avrebbe dovuto riferire fatti e circostanze ad investigatori ed inquirenti, risulta che accanto alla indicazione della città di "Mannheim" vi è il nome "Gioacchino" seguito dalle parole "armi - cocaina - oro 27 Kg - omicida - siciliano".

La parziale diversa indicazione fatta dallo Kschinna, che ha dichiarato d'aver annotato, dopo il nome della città di Mannheim i nomi di Gioacchino e Fabio cui seguivano le parole cocaina, armi ed omicidio, non solo non esclude il valore probatorio del riscontro ma, anzi, ancor più lo avvalorava.

Evidenza, da un canto, la circostanza la spontaneità e la non preordinazione di quanto dal teste riferito e consente, peraltro, di poter ritenere con assoluta verosimiglianza che lo Kschinna abbia nel ricordo citato il nome "Fabio" con ciò intendendo fare riferimento alla parola "siciliano" annotata sull'appunto dopo la parola "omicida".

Anche i collaboratori di giustizia Schembri Gioacchino, Benvenuto Croce e Calafato Salvatore offrono precisa conferma al contenuto della deposizione dello Kschinna. In particolare lo Schembri ha ampiamente parlato della presenza in Germania del Puzangaro, della sua paura d'essere ricercato per l'omicidio del giudice, susseguentemente all'arresto di Pace ed Amico, del suo nascondersi nell'appartamento posto al piano superiore del ristorante del Butticè, nonché della riferita partecipazione da parte del predetto Puzangaro all'attentato nel corso del quale venne ucciso il giudice Livatino.

Il Benvenuto ed il Calafato, a lor volta, hanno,

come si avrà appreso cura di evidenziare,  
confermato che il Puzangaro ebbe a far parte del  
commando che esegui l'attentato in parola.

h

SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLABORATORE  
BENVENUTO GIUSEPPE CROCE E SUA ATTENDIBILITA'  
INTRINSECA ED ESTRINSECA

Ha riferito il collaboratore, nel corso del suo esame, che nell'estate del 90 si era iniziato a discutere, tra taluni esponenti della criminalità emergente, dell'uccisione del giudice Livatino.

A proporre e sostenere la necessità di portare a compimento il delitto era stato in particolare Avarello Gianmarco, il quale affermava che il predetto magistrato si era dimostrato assai rigido con i componenti del loro gruppo, mentre non uguale durezza aveva manifestato nei confronti degli esponenti dell'organizzazione di "Cosa nostra".

A supporto di tale tesi l'Avarello citava le varie misure di prevenzione che erano state irrogate nei confronti di membri della "stidda", nonché la condanna di Calafato Giovanni, Rinallo Santo e Gallea Antonio a seguito del loro arresto per i reati di tentata rapina e violazione alla normativa sulle armi.

In una occasione la discussione era avvenuta a casa di Calafato Salvatore, in presenza di quest'ultimo e naturalmente dell'Avarello, in altra occasione a casa dell'Avarello dopo che assieme a questi aveva accompagnato Calafato Salvatore ed Alletto Croce all'aeroporto di Catania per consentirgli di prendere l'aereo per la Germania, dove dovevano recarsi ad acquistare armi da Schembri Gioacchino. Allorché la discussione si era svolta all'interno della abitazione dell'Avarello erano arrivati i Carabinieri per eseguire una perquisizione ed egli aveva giustificato la sua presenza asserendo di trovarsi in quel luogo per provvedere al ritiro di vestiti.

L'Avarello, nel contesto delle discussioni sull'argomento, faceva presente che l'esecuzione del delitto era estremamente semplice poiché il giudice era privo di scorta ed era quindi facile ucciderlo mentre da Canicatti si recava ad Agrigento.

Pur non apparendo al Benvenuto che le accuse di parzialità mosse nei confronti del giudice avessero

serio fondamento, poichè si era in presenza della richiesta di un "favore" non era stato possibile tirarsi indietro.

A fine di luglio o ai primi di agosto erano scesi in Sicilia dalla Germania, Pace, Amico e Puzangaro poichè occorreva compiere una rapina in danno di un portavalori nella zona di Pietraperzia - Enna. I tre, che vennero ospitati in una casa presa in affitto in località "Playa" dall'Avarello, nelle vicinanze di una abitazione nella sua disponibilità, e che stavano nascosti per non farsi notare dalle forze dell'ordine perchè uno di essi, il Pace, aveva un "provvedimento di sorveglianza", avevano manifestato d'aver bisogno di denaro essendo loro intenzione acquistare una gelateria in Germania. In relazione al "provvedimento di sorveglianza" spiegava il Benvenuto, su richiesta dell'avv. Russello, d'aver proprio a detto legale, al quale si era presentato come cugino del Pace, consegnato, unitamente a Calafato Salvatore, del denaro per la difesa dell'amico.

Anche al Pace, all' Amico ed al Puzangaro,

l'Avarello aveva parlato dell'attentato da compiere ricevendone disponibilità senza, però, indicare la data della sua esecuzione.

Nel mese di settembre il Benvenuto si era recato al Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro dove gli era stato notificato un avviso orale.

Uscito dall'ufficio di polizia aveva raggiunto di fretta la stazione di Canicatti per prelevare la suocera ed una zia entrambe provenienti dalla Germania.

Dal medesimo treno, sul quale avevano preso posto i suoi congiunti, erano scesi Pace, Amico e Puzangaro i quali nell'occasione gli avevano chiesto se Gianmarco lo avesse messo a conoscenza di "un progetto".

In considerazione del fatto che alla stazione era stata notata la presenza di un agente in grado di riconoscerli, in particolare di riconoscere il Pace che aveva problemi per una misura di prevenzione, il Benvenuto aveva dapprima accompagnato gli amici in casa della nonna dell'Avarello quindi facendo ritorno alla stazione per prelevare i propri

congiunti.

La stessa sera era andato a trovare gli amici, sempre nella casa della nonna dell'Avarello, ed assieme ad essi aveva trovato Gallea Bruno. Si era ancora discusso della rapina da compiere con priorità temporale rispetto all'omicidio del giudice.

Precisava il Benvenuto che era stato l'Avarello, che era in possesso del numero del ristorante "Portofino", gestito da Manganello Filippo, a contattare telefonicamente presso detto locale il Pace, l'Amico ed il Puzangaro richiedendo loro di venire in Sicilia.

Al fine di rendere possibile la consumazione di entrambi i delitti il Benvenuto aveva fornito un'autovettura Golf 16 valvole a due sportelli con ruote in lega leggera nonché un mitra scorpio ed un fucile da caccia, prelevandoli, con l'ausilio di Alletto Croce, da un garage sito in Palma, in contrada "Salaparuta", nella disponibilità dell'organizzazione.

L'auto in questione era già stata utilizzata per

compiere, una rapina al "Monte dei Paschi" di Sommatino, il duplice omicidio Allegro - Anzalone e l'omicidio Corrao, mentre le armi facevano parte dello stock acquistato in Germania da Alletto Croce e da Calafato Salvatore.

Assieme all'autovettura vennero portate in contrada "Rinazzi" per rimanere a disposizione dell'Avarello. In Germania, oltre a queste armi, erano state acquistate mitragliette "Uzi" ed un fucile a pompa, non adoperato nella consumazione dell'attentato per un previsto.

Sempre a dire del Benvenuto egli aveva sino a questo momento partecipato attivamente alla fase ideativa e preparatoria dell'omicidio.

Avendo ricevuto una telefonata da tale Del Sonno Michele, con il quale aveva in precedenza intrattenuto affari di illecita natura, era partito per Milano ivi pernottando il giorno 19 di Settembre.

La mattina successiva si era recato a Prato con il predetto Del Sonno e nel pomeriggio, intorno alle

ore 17 o 18, era ripartito in auto per la Sicilia arrivando a Palma di Montechiaro verso le ore 7 del mattino.

Aveva appreso dalla televisione, dopo essersi recato a casa della fidanzata, dell'omicidio del giudice, per cui la stessa sera era andato in c.da "Rinazzi" alla ricerca degli amici. Non avendoli ivi trovati aveva raggiunto la località "Playa" dove aveva avuto modo di incontrarli.

Era stato, nell'occasione, messo a conoscenza delle modalità esecutive dell'attentato realizzato in danno del giudice.

Secondo quanto riferito, il piano omicidiario prevedeva l'utilizzo di una moto e di una autovettura.

A bordo di quest'ultima avrebbero viaggiato il Puzangaro e l'Avarello, il primo sarebbe stato alla guida, mentre il secondo avrebbe con il fucile sparato all'indirizzo del giudice così bloccandolo all'interno del proprio veicolo.

Sarebbero, immediatamente dopo, sopraggiunti con la moto il Pace e L'Amico per dare il colpo di grazia.

Invero, l'Avarello, agitato per aver assunto cocaina, aveva errato nella mira così permettendo al giudice di uscire all'auto. Sempre l'Avarello aveva allora sparato con la pistola che però si era inceppata essendo stata caricata con munizioni cal. 9 x 21 e cal. 9.

Anche Amico e Pace avevano a lor volta sparato qualche colpo con il mitra ma anche quest'arma si era inceppata. Il giudice si era nel frattempo allontanato inoltrandosi per la scarpata sicché l'Avarello, vedendo sopraggiungere delle autovetture, aveva invitato i complici a fuggire. Pace ed Amico avevano, però, rincorso il Magistrato esplodendogli contro il colpo di grazia.

Tra le armi adoperate per l'attentato gli era stato riferito esservi pure una delle pistole sottratte ai Carabinieri dall'Avarello e dallo zio, nel corso dell'aggressione ai militari avvenuta a Palma di Montechiaro, successivamente alla consumazione da parte dei due del duplice omicidio Allegro - Anzalone. I quattro avevano poi raggiunto una zona prossima al luogo dell'attentato dove avevano

provveduto a bruciare i mezzi, quindi portandosi, attraverso qualcuno di quei percorsi utilizzati allorchè si dovevano dare alla fuga in occasione della consumazione di rapine (il percorso non gli era, in verità, stato indicato), a Canicatti.

L'Avarello si era procurato un alibi recandosi con Gallea Bruno ed altri familiari al carcere di Agrigento per effettuare un colloquio.

Allorchè dopo l'omicidio si era cominciata a far strada la "pista palmese", Amico, Pace e Puzangaro avevano deciso di far rientro in Germania. Per primi si erano allontanati dalla Sicilia l'Amico ed il Puzangaro e, successivamente, il Pace.

Alcuni giorni dopo il verificarsi dell'attentato l'Avarello, che aveva un neo sulla guancia, si era mostrato preoccupato, avendo appreso da fonti giornalistiche che nel corso della consumazione dell'omicidio era stata vista una persona con un neo sul volto.

Orbene, ritiene la Corte che intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile sia il contenuto delle dichiarazioni resa dal Benvenuto.

Questi ha maturato autonomamente la sua decisione di collaborare, spinto da un ripensamento critico del suo comportamento anteriore, anche in considerazione, per come dal medesimo riferito, della nascita della sua bambina, ed è tornato in Italia dal Canada consegnandosi alle forze dell'ordine. Ha reso ampia collaborazione confessando numerosi e gravi delitti in ordine ai quali non erano state iniziate indagini a suo carico (Cfr. esame Ten. Ierfone).

Le sue dichiarazioni, oltre che spontanee, sono state precise, costanti nel tempo, coerenti e non contraddette da significative acquisizioni di segno contrario.

Non è emerso che le stesse siano state mosse da ragioni di vendetta o rancore nei confronti dei soggetti cui erano indirizzate. E', anzi, a dirsi che hanno colpito anche persone legate al collaborante da stabili e saldi rapporti di amicizia e di parentela (Calafato è suo cognato, Alletto suo cugino).

E' stato il Benvenuto, in ordine a taluni fatti,

teste diretto, avendo partecipato alle discussioni nel corso delle quali veniva concertato il delitto per la cui esecuzione ha fornito un'autovettura e delle armi.

E' stato, invece, teste de relato per quanto attiene alle sue modalità esecutive, essendogli state le medesime riferite dagli imputati di questo processo la stessa sera della sua verificaione.

Ciò premesso, assai numerosi e di diversa tipologia sono i riscontri alle dichiarazioni del collaborante:

- con sentenza del Tribunale di Agrigento del 17/4/1990, Gallea Antonio, Calafato Giovanni e Rinallo Santo venivano dichiarati responsabili, in concorso, dei reati di porto e detenzione illegale di una pistola con matricola abrasa nonché di porto e detenzione illegale di circa gr. 200 di materiale esplodente (gelatina) e condannati, i primi due alla pena di anni quattro di reclusione e lire due milioni di multa ed il terzo alla pena di anni tre di reclusione e lire un milione cinquecentomila di multa.

Del collegio giudicante che aveva emesso la sentenza faceva parte il dr. Livatino che era stato, altresì, estensore della sua motivazione.

Dopo la celebrazione del processo di 1o grado i tre imputati avevano richiesto la remissione in libertà che era stata accolta solamente nei confronti del Rinallo (cfr. Gallea, ud. 8/6/95, nonché sentenza in questione);

- sia Calafato Salvatore (ff. 6 e segg., ud. 14/6/95) che Alletto Croce (ff. 36 e segg., ud. 13/6/95) hanno ammesso d'essersi recati insieme in Germania, nel periodo indicato dal Benvenuto, partendo dall'aeroporto di Catania;

- Schembri Gioacchino ha riferito che, nel periodo ricompreso tra il maggio ed il luglio 90, il Calafato e l'Alletto, andarono a trovarlo in Germania, dove avevano appuntamento con il Pace, l'Amico ed il Puzangaro, procedendo tramite il Perla all'acquisto di armi (ud. 9/3/95);

- in periodo di poco antecedente all'omicidio del giudice Livatino e pressochè contestuale a quello della partenza del Calafato e dell'Alletto per la

Germania alla ricerca di armi, il Benvenuto è stato controllato all'interno della abitazione dei familiari dell'Avarello, abitazione questa comunicante attraverso una porta con quella nella disponibilità dell'Avarello medesimo (cfr. verb. perquisiz. C.C. di Canicatti dell' 1/7/90);

- del progetto di uccisione del giudice Livatino ha parlato Calafato Giovanni spiegando che, nell'estate del 90, mentre si trovava detenuto nel carcere di Agrigento ne ebbe notizia da Gallea Antonio, anch'egli presso quel carcere ristretto, il quale era stato a sua volta informato dall'Avarello;

- effettivamente (cfr. sentenza Corte d'Appello del 13/4/94 contro Amico e Pace) il giudice Livatino viaggiava da Canicatti ad Agrigento privo di scorta;

- è documentalmente provato che l'Avarello disponeva di una casa il loc. "Playa" di Licata;

- risulta da intercettazioni di conversazioni telefoniche che Amico, Pace e Puzangaro avevano intenzione di acquistare una gelateria in Germania

(cfr. telef. ore 22:28 del 15/1/91 tra "Tano", identificabile in Puzangaro, e "Carmelina", identificabile in Carmela Di Maira, fidanzata dell'Amico);

- circa la pendenza di provvedimenti in materia di misure di prevenzione risulta, attraverso le dichiarazioni di Manganello Filippo (cfr. ud. 10/10/90), che l'Amico ebbe a mostrargli un giornale riportante la sua foto e che parlava di un divieto di soggiorno in Sicilia, spiegandogli che tale misura non gli era stata notificata; della misura vi è, altresì, conferma nella intercettazione di conversazione telefonica tra il Puzangaro e la Di Maira (cfr. tel. ore 22:28 del 15/1/91 f. 20 - bob. 2/AG G 377-459);

benchè non utilizzabile sotto il profilo processuale, è a dirsi che lo stesso difensore del Pace e dell'Avarello ha osservato, nel corso dell'esame del Benvenuto, che risultava pendente nei confronti del predetto Pace un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione e che

- questo procedimento aveva subito diversi rinvii stante che non era stato possibile notificare il decreto di fissazione di udienza al proposto (cfr. f. 117 ud. 7/3/95);
- risulta documentalmente provato che il g. 13 settembre del 90 il Benvenuto si recò al Comm. P.S. di Palma Montechiaro; (cfr. doc. n. 1) dove gli venne notificato l'avviso orale, nonché che lo stesso possedeva all'epoca una autovettura Y 10 (cfr doc. n.2);
  - risulta dalle deposizioni dei testi Manganello, Anas e Tegtmayer che l'Amico, il Pace ed il Puzangaro furono visti in Germania all'incirca sino alla prima settimana o comunque alla metà di settembre e che, a partire da quel periodo i tre scomparvero;
  - dell'incontro alla stazione di Canicattì di un rappresentante delle forze dell'ordine riferisce Schembri Gioacchino avendogliene in proposito fatta menzione il Puzangaro;
  - in relazione alla circostanza riferita dal Benvenuto, secondo il quale l'Avarello avrebbe
- M

detto di aver contattato telefonicamente i tre amici presso il ristorante di Manganello loro dicendo di scendere in Sicilia e a dirsi che risulta probatoriamente accertato, attraverso le dichiarazioni del Manganello e della Tegtmayer, che il ristorante "Portofino" venne gestito dal predetto Manganello sino all'inizio o alla metà di luglio poi cambiando gestione. Potrebbe, pertanto, sul punto come sostenuto dai difensori, aver il Benvenuto mentito.

Orbene, a prescindere dal fatto che non è dato scorgere ragione logica per cui il Benvenuto, la cui attendibilità è, per il numero dei riscontri rinvenuti, assai elevata, che non aveva necessità alcuna per rendere credibile il suo racconto di riferire il luogo e le modalità con cui era avvenuto il contatto telefonico tra l'Avarello ed il Pace, l'Amico ed il Puzangaro, avrebbe dovuto sul punto mentire, va osservato che è pacifico che non fu direttamente il Benvenuto ad effettuare la telefonata al Manganello. In questa ipotesi, invero, avrebbe dovuto con precisione conoscere

dove era installata l'utenza telefonica in cui li aveva rintracciati. Fu, invece, l'Avarello a telefonare al Manganello il quale aveva una utenza telefonica presso la propria abitazione cui, come emerge dalle sue stesse dichiarazioni, (cfr. f. 23, dichiarazioni Manganello), furono indirizzate dalla Sicilia, allorché fu diffusa la notizia dell'arresto di Pace e dell'Amico, una serie di telefonate.

In quel contesto anche Puzangaro Salvatore, fratello di Gaetano, ebbe a chiamarlo per avere notizie del congiunto (cfr. sempre dich. Manganello).

Il numero della utenza telefonica di quest'ultimo venne rinvenuto nel corso di una perquisizione eseguita dai C.C. di Agrigento, in data 27/9/90, nell'abitazione di Calafato Salvatore il quale ha, in proposito, dichiarato che il numero gli era stato fornito da persona ormai deceduta ed il cui nome non ricordava e che, altresì, non ricordava se aveva mai chiamato telefonicamente il predetto Manganello.

Era, però, a conoscenza del fatto che questi aveva gestito un ristorante in Germania e che tale gestione aveva poi abbandonato.

E, pertanto, alla stregua di quanto sopra, privo di sfavorevole significazione alcuna appare il fatto che il Benvenuto abbia affermato che l'Avarello ebbe il contatto telefonico con i tre presso il ristorante del Manganello, in un periodo in cui la gestione del locale questi aveva dismesso. Infatti nessun dato in atti comprova che allorché il ristorante "Portofino" ebbe a cambiare gestione ne venne disattivata la utenza telefonica o mutata la sua composizione numerica. Peraltro l'Avarello avrebbe potuto mettersi in contatto telefonico con il Manganello presso la sua utenza domestica il cui numero, oltre che nella disponibilità di Calafato Salvatore, Puzangaro Salvatore, Di Maria Carmelina era, appunto, secondo quanto dichiarato dal predetto Manganello, conosciuto da diverse persone; - risulta documentalmente provato, attraverso il contenuto della perquisizione eseguita in data 17/3/93 da agenti del Comm. P.S. di Palma di

Montechiaro, che un garage, sito in via Reni, strada questa parallela alla via Salaparuta, era nella disponibilità di Calafato Salvatore, il quale ne pagava la pigione.

Sintomatico appare, in merito alla disponibilità di tale garage ed al pagamento del relativo canone, quanto affermato dal predetto Calafato nel corso del suo esame dibattimentale.

Ha, questi, dapprima negato di aver preso in affitto il locale, poi ha dichiarato di non ricordarlo e successivamente di escluderlo. Ha poi, contraddicendosi, affermato di non poter escludere d'aver versato al proprietario del garage un canone mensile di L. 200.000 ed, infine, si è avvalso, alle successive insistenti domande rivolte a conoscere le modalità d'affitto di detto garage, della facoltà di non rispondere concessagli dalla legge, attesochè il suo esame avveniva con le forme e le garanzie previste dal 3o e 4o co. dell'art. 210 c.p.p..

Altrettanto significativo appare, sempre a riscontro di quanto dal Benvenuto riferito, la

circostanza del rinvenimento nel corso della perquisizione eseguita all'interno del garage, di n. 92 cartucce cal. 9, parabellum (del medesimo calibro di quelle adoperate per la consumazione del delitto del giudice Livatino), di un calcio e di canne tagliate di un fucile cal. 12, oltre che di patenti ed altri documenti;

- della disponibilità da parte del gruppo criminale palmese di una autovettura Golf a due sportelli e con ruota in lega leggera da conferma Calafato Giovanni il quale, nel corso del suo esame, riferisce che un'auto con quelle caratteristiche era stata utilizzata per la consumazione di rapine;

- in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, avvenuto in Palma di Montechiaro, attribuito dal Benvenuto all'Avarello, vennero sottratte ai militari, durante la colluttazione, delle armi d'ordinanza, venne altresì rinvenuta per terra una parrucca caduta a qualcuno degli autori del delitto ed i malviventi si allontanarono a bordo di una vettura Golf; (cfr. rel. C.C. Agrigento dell' 1/11/89)

- prova documentale attesta che il Benvenuto ebbe a pernottare tra il giorno 19 e 20 settembre presso il Motel 2000 di Trezzano;
- da atti investigativi (esame Brig. Lo Sardo) vi è conferma che Del Sonno Michele era di già in contatto con i palmesi nel 1985 e che era stato ospitato, dopo la consumazione di una rapina a Prato, da Alletto Croce;
- la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile, ha accertato che l'omicidio del giudice Livatino venne consumato da Amico e Pace che agirono in concorso con persone non identificate;
- il contenuto dei sopralluoghi eseguiti dagli investigatori, dei rilievi tecnici eseguiti sulla Ford Fiesta del giudice, della consulenza necroscopica, delle deposizioni del teste Nava, del teste Marchica e del Calafato Giovanni offrono precisa conferma in ordine a quanto dal Benvenuto riferito circa le fasi esecutive del delitto;
- la perizia balistica, disposta ed eseguita nel dibattimento d'appello a carico di Amico e Pace,

ritualmente acquisita agli atti del presente procedimento, ha accertato che nella consumazione dell'omicidio vennero adoperate armi in dotazione delle forze dell'ordine.

Va il dato sottolineato, attesocchè trattasi di riscontro obiettivo e posteriore rispetto alle dichiarazioni rese dal Benvenuto nel processo d'appello, che esclude ogni possibile illazione circa il fatto che il collaboratore abbia potuto plasmare il suo racconto sulla base delle risultanze balistiche;

- è documentalmente provato che l'Avarello nella mattinata del giorno 21 settembre si recò al carcere di Agrigento per fruire di un colloquio con un proprio congiunto;

- attraverso le dichiarazioni del Manganello risulta probatoriamente accertato che la partenza dalla Sicilia dell'Amico e del Puzangaro (che "ricomparvero" in Germania il giorno 27 settembre) dovette essere precedente rispetto a quella del Pace che fu da egli visto successivamente a tale data;

- del nascondersi del Puzangaro, posteriormente all'arresto del Pace e dell'Amico, vi è prova nel contenuto delle intercettazioni delle conversazioni intercorse con Di Maira Carmelina (cfr. telef. dicembre 90; del 15/1/91; del 29/1/91);
- tracce evidenti dell'uso di un fucile a canne lunghe da caccia si riscontrano dall'esame visivo dell'autovettura Ford Fiesta (cfr. foto nn. 15 - 16 - 17 della Pol. scientifica) oltre che dal rinvenimento di una barra e di frammenti di sughero;
- un fucile a canne lunghe venne rinvenuto all'interno della Fiat Uno bruciata parcheggiata presso l'abbeveratoio di c.da Gasena successivamente alla consumazione del delitto; dell'uso disagiata di un'arma di tal genere dall'interno dell'auto ha parlato il Calafato e precisa conferma di quanto dal Benvenuto dichiarato;
- dell'uso di armi corte cal. 9 e cal. 9 x 21 vi è conferma nelle risultanze delle perizie balistiche redatte dal prof. Compagnini, nella consulenza

necroscopica, nei rilievi della Polizia scientifica eseguiti sul luogo dell'attentato ed in c.da Gasena nonché nelle dichiarazioni del Calafato.

Solamente dell'uso di un mitra, in particolare di un mitra "Skorpion", non vi è stato riscontro né nei dati ricavabili dal sopralluogo né nel contenuto della perizia balistica.

Al riguardo osserva la Corte che, sotto un profilo squisitamente logico non si comprenderebbe come mai il Benvenuto, le cui dichiarazioni hanno, per come in precedenza evidenziato, una moltitudine di ampi ed eterogenei riscontri avrebbe inopinatamente affermato il falso per quanto attiene all'utilizzazione di un mitra nella consumazione dell'omicidio. M

Vi è allora da rilevare che la natura accidentata dei luoghi teatro della vicenda, il mancato uso di metal-detector per rintracciare parti metalliche di materiale balistico eventualmente oggetto di calpestio e mimetizzatosi con suolo, la verosimile dispersione di bossoli caduti sulla sede stradale (sulla quale sino alla distanza in larghezza di mt.

2,40 dal guard-rail venne rinvenuto un bossolo) ad opera dei numerosissimi veicoli pesanti e non che ebbero a transitare dal momento di consumazione dell'omicidio (ore 8:45) sino all'arrivo delle forze di polizia (di poco antecedente alle ore 9:30), rendono assai probabile il mancato rinvenimento di qualche bossolo le cui caratteristiche di percussione avrebbero potuto testimoniare l'utilizzo di un mitra del tipo "Skorpion".

Peraltro al riguardo è da considerare che il Benvenuto ha riferito di un inceppamento del mitra avvenuto immediatamente dopo l'esplosione di qualche colpo. Tenuto conto del fatto che, pertanto, potrebbe essere stato uno soltanto il colpo esploso dal mitra, poi seguito dal relativo inceppamento dell'arma, secondo quanto riferito dal prof. Compagnini nel corso del suo esame dibattimentale del 13/6/95, l'inceppamento avrebbe potuto avere come conseguenza o l'espulsione del bossolo e la mancata alimentazione della successiva cartuccia ovvero la ritenuta del bossolo medesimo

all'interno dell'arma.

In questa seconda ipotesi, come è ovvio, nessun residuo balistico testimoniante l'uso di un mitra sarebbe rimasto sui luoghi. In merito non può non rilevare la Corte che il sicuro mancato reperimento di tutto il materiale balistico proveniente dalle armi adoperate (si rammenta che solamente due fra i proiettili che attinsero il corpo del giudice Livatino sono stati rinvenuti e sottoposti ad esame) e la accertata differenza qualitativa tra le impronte dei tre proiettili repertati (dal consulente denominati V/1, A/6 e V/2) appaiono indicativi, in uno al contenuto delle circostanze prima evidenziate, della difficoltà a provare pienamente ma anche ad escludere l'utilizzo di un mitra nella perpetrazione dell'attentato;

- dell'uso di sostanze di stupefacenti da parte dell' Avarello v'è conferma documentale (cfr. doc. n. 11) nella segnalazione di tossicodipendenza del Nucleo operativo dei C.C. di Canicatti del 16/5/81, dalla quale si ricava che di già a 16 anni l'Avarello deteneva per consumo sostanza

stupefacente (haschisc), nel contenuto della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta in data 3/7/92, dalla quale si ricava che lo stesso ammise la detenzione di sostanza stupefacente (eroina,) nonché nel contenuto delle sue stesse dichiarazioni: "si in passato, purtroppo saltuariamente facevo uso di droga leggera e qualche volta anche ....." (cfr. ff. 25 e ss. , ud. 6/6/95);

- dalle dichiarazioni rese da Soccio Natalino, in forza al Nucleo operativo dei C.C. di Agrigento, nel corso del suo esame avvenuto all'udienza del 13/6/95, risulta che il giorno 1 ottobre del 90 intorno alle ore 23:00, il conduttore del telegiornale di una emittente televisiva privata di Agrigento, nel commentare lo sviluppo delle indagini concernenti il delitto del giudice Livatino, affermava che i sospetti si erano indirizzati su dei giovani di Palma e che il teste oculare aveva scorto sul luogo in cui si era verificato il delitto un giovane con un neo sul volto; dall'accertamento visivo espletato ad opera

della Corte sul volto dell'Avarello è emersa la presenza di nei sulla guancia destra ed in prossimità della mandibola sinistra.

M

SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLABORATORE  
CALAFATO GIOVANNI E SUA ATTENDIBILITA' INTRINSECA  
ED ESTRINSECA

Calafato Giovanni ha dichiarato che allorchè venne consumato l'omicidio del giudice Livatino si trovava detenuto presso il Carcere di Agrigento per scontare una condanna di anni quattro e mesi tre di reclusione inflittagli dal locale Tribunale.

Detta condanna gli era stata irrogata a seguito dell'arresto dal medesimo subito, assieme a Rinaldo Santo e Gallea Antonio in data 4 gennaio 90, per violazioni alla normativa sulle armi e per il delitto di tentata rapina.

Avendo come compagno di cella Gallea Antonio aveva appreso da questi, che la mattina del g. 21 settembre aveva fruito di un colloquio con il fratello Bruno e con il nipote Avarello Gianmarco, la notizia dell'uccisione del giudice Livatino.

Altre notizie in merito aveva avuto modo successivamente di apprendere, oltre che dal Gallea

Bruno anche dall'Avarello in occasione di colloqui carcerari che erano avvenuti nel medesimo contesto spazio - temporale tra Gallea Antonio ed i suoi due congiunti e tra egli ed i propri parenti.

In particolare aveva conosciuto la causale del delitto da descriversi agli asseriti favori che il giudice avrebbe riservato ad esponenti di "Cosa nostra", a fronte della severità invece manifestata nei confronti dei componenti il gruppo cui egli aderiva.

Aveva anche appreso che l'iniziativa dell'attentato era stata presa dal gruppo di Canicatti, e che benchè il delitto non rivestisse carattere di priorità era stato portato a compimento con procedura d'urgenza dovendo il magistrato andare in ferie ed ipotizzandosi potesse al suo rientro al lavoro fruire di un servizio di scorta. Al delitto avevano materialmente partecipato gli odierni quattro imputati: il Puzangaro si trovava alla guida dell'autovettura utilizzata per commettere l'omicidio mentre l'Avarello aveva preso posto sul sedile posteriore della medesima imbracciando un



fucile; attesa la scomodità della posizione, riconducibile all'uso di un'arma lunga all'interno di un autoveicolo, i colpi esplosi dall'Avarello non erano andati a buon segno. Ques'ultimo, oltre che il fucile aveva con sé altre pistole cal. 9, due delle quali sottratte a dei Carabinieri nel corso del duplice omicidio Allegro - Anzalone.

Aveva ancora avuto notizia che l'autovettura con la quale gli esecutori dell'omicidio erano fuggiti era da identificarsi in una Golf nera due sportelli, con tetto apribile e ruote in lega leggera, alla quale più volte erano state sostituite le targhe, compendio di una rapina eseguita nella zona di Catania, lasciata alla organizzazione da malviventi catanesi; che due armi, precisamente un fucile ed una pistola, erano state abbandonate, cosa questa mai accaduta in precedenza essendo l'Avarello propenso all'utilizzo delle stesse armi per la consumazione di più delitti, all'interno dell'autovettura e che, attesa la collaborazione fornita agli investigatori da un teste che aveva assistito mall'omicidio, lo si voleva eliminare.



Nell'escludere che il Benvenuto avesse partecipato alla fase esecutiva dell'omicidio del giudice riferiva sul conto del predetto, dell'Amico, del Pace, del Puzangaro e dell'Avarello altre circostanze rivelatrici del gravitare di costoro nell'ambito della organizzazione criminale. In particolare che:

il Benvenuto aveva assunto, senza autorizzazione alcuna dal gruppo di appartenenza, autonome iniziative prendendo parte ad una riunione che si era svolta a Ragusa tra gli esponenti delle organizzazioni degli emergenti; che aveva compiuto un omicidio a Marsala; che aveva trascorso un periodo di latitanza con il Vella il quale, assieme all'Avarello aveva consumato degli omicidi nell'agrigentino;

nel 1989 mentre si trovava assieme al Puzangaro, all'Amico ed al Pace a bordo di un'autovettura, in giro per Palma di Montechiaro alla ricerca dei fratelli Ribisi, dei quali era stata decisa la eliminazione, era accidentalmente partito dal fucile del Puzangaro, a causa della irregolarità

della strada, un colpo che spapolava un dito del piede dello stesso; nell'occasione anche il collaborante era stato attinto alla natica sinistra;

nel luglio - agosto 90 il Pace e l'Amico, scesi dalla Germania, avevano indotto direttore e testi presenti ad una rapina consumata ai danni dell'Ufficio postale di Milena, per la quale era stato tratto in arresto Calafato Salvatore, a ritrattare.

Ciò premesso, osserva la Corte che il contenuto delle dichiarazioni del Calafato appare intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile e contribuisce a fornire pieno riscontro a quanto dal Benvenuto riferito.

Calafato Giovanni, tratto in arresto per aver, come da egli dichiarato "rotto il soggiorno", si pente ed inizia a collaborare con la giustizia il 4 del ottobre 1994.

Il suo pentimento, scaturito dal ripudio di quel mondo criminale cui era stato per anni dedito e dal riavvicinamento ai veri valori della vita, primo

fra tutti quello della famiglia, si manifesta con caratteri di serietà e sincerità.

Il collaborante confessa d'aver compiuto una serie di delitti, tra i quali sette omicidi, in ordine ai quali nessun elemento era a suo carico emerso prima del suo pentimento e nessuna iniziativa giudiziaria era stata, di conseguenza, presa.

Le sue dichiarazioni, concernenti i fatti che ci riguardano, sono precise, circostanziate, logiche e conformi nel tempo (il dato è ricavabile dalla assenza di significative contestazioni autorizzate nel corso dell'esame dibattimentale).

Nulla evidenza o lascia sospettare che le stesse possano essere maturate per perseguire fini di vendetta o che chi le abbia rese abbia avuto contrasti di qualsivoglia genere con gli odierni imputati.

Al riguardo è anzi a dirsi che il Calafato, così concorrendo ad accrescere la sua credibilità soggettiva, non ha esitato a coinvolgere nelle sue accuse persone a lui legate da stretti vincoli di sangue o di amicizia quali il proprio fratello

Giovanni ed il cognato di quest'ultimo Benvenuto Giuseppe.

A riscontro delle dichiarazioni del predetto Calafato emerge, dal contenuto degli atti processuali, che:

- Gallea Antonio frui nel corso della sua detenzione presso il Carcere di Agrigento di vari colloqui con il fratello Bruno e con il nipote Avarello Gianmarco e che, talune volte, all'interno della medesima sala coevamente il Calafato si intrattenne a colloquio con i propri familiari (cfr. Gallea f. 10 ud. 8/6/95);
- il giudice Livatino dopo il g. 21 settembre sarebbe andato in ferie (cfr. esame Agnello Maria, processo contro Amico + 1);
- taluni colpi, verosimilmente i primi, esplosi all'indirizzo dell'auto del giudice non andarono a segno (cfr. ril. tecnici del Gab. pol. scient. - Questura Agrigento);
- in occasione dell'omicidio Allegro - Anzalone vennero sottratte ai militari due pistole d'ordinanza ed i malviventi si allontanarono a

bordo di una Golf (cfr. rel. serv. C.C. Agrigento dell' 1/11/89);

- nella Fiat Uno abbandonata vennero rinvenuti un fucile ed una pistola; (cfr. rilievi balistici);
- sia il Puzangaro che il proprio fratello si stavano fortemente impegnando per fare uscire dal carcere l'Amico ed il Pace (cfr. intercett. G. 377/459 - bob. 2 - AG/A nonché tel. ore 22:28 del 15/1/91 f. 22).

Ma non soltanto in relazione ai fatti concernenti l'omicidio del giudice Livatino vi sono in processo riscontri a quanto dal Calafato riferito. Invero, della presenza del Benvenuto ad una riunione interprovinciale ha parlato Ianni Gaetano, della sua partecipazione ad un omicidio avvenuto in territorio di Marsala il Canino; della consumazione, da parte del Vella e dell'Avarello di omicidi nell'agrigentino, il Vella medesimo.

Il prof. Maurri, che svolse una consulenza nel 92 per stabilire le cause che ebbero a provocare la lesione all'alluce del piede destro del Puzangaro, ha spiegato che detta ferita risultava compatibile,

in ordine al mezzo che l'aveva provocata, con un colpo d'arma da fuoco dotato di notevole potenza lesiva esploso da una distanza molto limitata attesocchè aveva perforato la scarpa sul dorso e sulla suola, asportando la falange del dito con l'unghia (cfr. esame Maurri e relazione acquisita). Della cartella clinica redatta presso la Casa Circondariale di Agrigento è dato evincere la presenza e la ritenzione di frammenti metallici nelle parti molli della coscia sinistra del Calafato.

Dalla sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in data 25/10/91, emerge che Calafato Salvatore, tratto in arresto il 7 agosto 90, perchè imputato, in concorso con persona non identificata, del delitto di rapina consumato ai danni dell'Ufficio postale di Milena, venne da tale delitto assolto per non aver commesso il fatto.

Attraverso la motivazione di detta sentenza si ricava che il Direttore del predetto ufficio postale, allorché in data 12 marzo 1990 scendeva dalla propria autovettura per fare ingresso

nell'ufficio, era stato affiancato da tre individui a viso scoperto che lo avevano costretto ad entrare nell'edificio. Dopo essersi impossessati di una cospicua somma di denaro i malviventi si erano allontanati salutando il predetto funzionario che avevano salutato per nome.

A seguito dell'arresto di Calafato Salvatore, il G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta aveva provveduto a disporre, per l'udienza del g. 22 agosto 90 (il contesto temporale va attentamente segnalato per apprezzare la credibilità del dato offerto dal Calafato Giovanni in ordine all'epoca in cui il Pace ed Amico sarebbero scesi in Sicilia dalla Germania), un incidente probatorio per eseguire ricognizione personale nei confronti dell'indagato.

Nei giorni precedenti il compimento di detta attività istruttoria il Direttore dell'ufficio postale era stato avvicinato da un giovane che, qualificatosi come amico dell'imputato, gli raccomandava di "dire la verità" e di non lasciarsi influenzare dall'arresto eseguito.

A proposito della discesa in Sicilia di Amico e Pace nel luglio - agosto del 90, ha affermato uno dei difensori dell'Avarello, che il Calafato ed il Benvenuto avrebbero mentito, attesocchè il Manganello aveva dichiarato d'averli visti in Germania ogni giorno e, quindi, anche nei mesi prima indicati.

Contraddetta dai dati processuali, forse troppo superficialmente esaminati, è l'affermazione in parola.

Infatti, sia il Manganello che la Tegtmayer hanno riferito che, chiuso il ristorante entro la prima metà del mese di luglio, andarono in ferie facendo ritorno alla fine di agosto e, solo a partire da quel periodo, e fino alla metà del mese di settembre, ebbero ad incontrare ogni giorno (in particolare il Manganello) il Pace, l'Amico ed il Puzangaro (cfr. proc. c/ Amico + 1, ud. 25/3/92).

h

SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLABORATORE  
CANINO LEONARDO E SUA ATTENDIBILITA' INTRINSECA ED  
ESTRINSECA

Canino Leonardo, dopo aver ammesso d'aver aderito alla organizzazione della "stidda" operante nella zona di Marsala ha con chiarezza illustrato la genesi di detta organizzazione.

Ha spiegato che, poichè da parte di gruppi di malviventi comuni era invalsa l'abitudine di consumare rapine senza richiedere l'autorizzazione agli esponenti di "Cosa nostra", quest'ultimi avevano intrapreso una forte reazione nei confronti della nouvelle vogue criminale la quale aveva iniziato ad aggregarsi costituendo delle vere e proprie "famiglie" che usavano scambiarsi i killers per l'esecuzione di omicidi.

Tra i referenti della "stidda" marsalese vi erano, secondo il Canino, a Palma di Montechiaro il Calafato Salvatore, il Benvenuto ed il Puzangaro, a Canicatti l'Avarello, a Porto Empedocle i Grassonelli ed a Gela gli Ianni ed i Cavallo.

Portava ad esempio della consuetudine di operare lo "scambio di favori" tra le famiglie della "stidda" l'omicidio di Titone Antonino, avvenuto in territorio di Marsala, cui egli aveva partecipato unitamente al Benvenuto.

Da tre diverse fonti il Canino ha affermato aver appreso notizie in merito all'uccisione del giudice Livatino.

Nell'anno 92 si era recato in una casa di campagna ubicata tra Palma e Camastra per prelevare delle armi avendo ivi modo di conoscere Puzangaro Gaetano che nell'occasione era armato di una cal.38. Nel corso di una conversazione con il medesimo aveva appreso che il Puzangaro era appena arrivato dalla Germania e che si nascondeva in quell'abitazione, appartenente ad un suo parente, "perchè era latitante per l'omicidio Livatino" al quale aveva partecipato assieme al Pace ed all'Amico (cfr. ff. 9 e 10 ud. 9/3/95).

Sempre nell'anno 92, durante un periodo in cui aveva soggiornato a Torino assieme a Grassonelli Giuseppe, mentre assieme si trovavano all'interno

di una mansarda, questi aveva menato vanto per l'attentato consumato in danno del giudice, testualmente affermando: "siamo stati noi della stidda a commettere quest'omicidio" (cfr. f. 13 ud. 9/3/95).

Aveva successivamente aggiunto che alla sua esecuzione aveva partecipato l'Avarello.

Ulteriori informazioni circa la matrice dell'omicidio del giudice e la sua casuale aveva, infine, ricevuto dal Benvenuto.

Allorché con questi si era intrattenuto in una casa di campagna sita in territorio di Marsala per preparare l'omicidio Titone, a seguito della irradiazione da parte della televisione di immagini del processo in corso di celebrazione a carico del Pace e dell'Amico, aveva appreso dal suo compagno che l'uccisione del giudice era stata deliberata ed eseguita da componenti del gruppo criminale degli emergenti, perché si supponeva che il magistrato favorisse gli esponenti di "Cosa nostra" in considerazione del fatto che abitava nello stesso edificio della famiglia "Di Caro".

Ciò premesso osserva la Corte che assolutamente attendibile appare sotto il profilo soggettivo il contenuto della deposizione resa dal Canino.

Come molti altri collaboratori, anch'egli matura la decisione di recidere i legami con il contesto malavitoso, stanco di seminare morte e spesso di uccidere persone che nessun torto gli avevano fatto e che nemmeno aveva conosciuto.

Significativo è al riguardo quanto dal medesimo riferito nel corso del dibattimento: "Iocolano, che fa capo ad una famiglia di Gela ... mi voleva fare commettere altri omicidi..... Siccome questa gente non mi aveva fatto nessun male, nemmeno li conosceva, ho deciso di costituirmi" (cfr. f.46 ud. 9/3/95).

Non estranea alla sua decisione di collaborare era stata, altresì, la vendetta trasversale subita, avendo i componenti di "Cosa nostra" provocato la morte di un proprio parente che nessun rapporto aveva con il mondo della malavita.

Si costituisce, allora, spontaneamente ed offre la sua collaborazione subito confessando d'aver

commesso omicidi e altri vari delitti in ordine ai quali nessuna iniziativa giudiziaria era stata a suo carico intrapresa dall'Autorità.

Non può affermarsi, come erroneamente ipotizzato dal difensore dell'Avarello, che il contenuto delle dichiarazioni rese dal Canino, all'odierno dibattimento, sia in antitesi con quanto da egli riferito nel corso della sua collaborazione con i magistrati della Procura di Palermo, in particolare con il contenuto della dichiarazione ad essi resa in data 22/1/93.

Invero, il mezzo tecnico individuato dal legislatore e, quindi, concesso alle parti per evidenziare il contrasto tra una dichiarazione resa nel corso della preliminare indagine e quella, eventualmente difforme, resa nel dibattimento, è la contestazione, disciplinata dall'art. 500, 3o e 4o co. c.p.p. per l'esame testimoniale, poi richiamato dall'art. 503 che, a sua volta, disciplina e regola la contestazione nell'ambito delle dichiarazioni rese dalle parti private, cui è da ricomprendersi, appunto, l'esame dell'imputato di



reato connesso.

Orbene, dalla lettura del verbale di dibattimento non risulta essere stata autorizzata dal Presidente alcuna contestazione alle dichiarazioni rese dal Canino e, pertanto, nessuna sua precedente dichiarazione poteva e doveva essere acquisita nel rispetto di quelle che sono le norme del codice di rito, cui ogni buon operatore della giustizia, per rimanere tale, deve uniformarsi.

Peraltro, è da rilevare che il contenuto del co. 3o dell'art. 503 c.p.p. prevede l'esercizio della facoltà della contestazione "solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia deposto".

Non può non osservare la Corte al riguardo che il Canino, sentito dal P.M. di Palermo, ebbe semplicemente a riferire di essere a conoscenza di notizie in ordine all'omicidio del giudice Livatino, senza fornire alcun particolare in merito, rendendo poi circostanziate e precise dichiarazioni innanzi a questa Corte.

Non è, pertanto, concretamente individuabile il

preteso, a giudizio della difesa, contenuto di difformità tra quanto all'odierno dibattimento affermato e quello di cui il Canino non ebbe, invero, a parlare con il P.M. di Palermo.

Difformità, la cui effettiva sussistenza (ma non è così) avrebbe reso possibile il transito nel fascicolo del dibattimento della sola parte di dichiarazione utilizzata per la contestazione e rimasta difforme da quella in precedenza resa e inserita nel fascicolo del P.M..

Positivamente valutata, dunque, sotto il profilo dell'intrinsecità soggettiva la dichiarazione resa dal Canino occorre sottoporla al vaglio della estrinseca attendibilità.

Ed invero, le indagini degli investigatori hanno accertato che la famiglia Puzangaro possedeva una abitazione nell'agro di Palma di Montechiaro avente caratteristiche analoghe a quelle descritte dal Canino (cfr. esame Brig. Lo Sardo) e, dagli atti dibattimentali del processo celebratosi a carico di Amico e Pace, emerge che il Puzangaro aveva la necessità di nascondersi, perché ricercato per

H

l'omicidio del giudice Livatino.

Il Grassonelli, cui il Canino ha fatto riferimento, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., perché imputato di reati connessi, dunque svincolato dall'obbligo di dire la verità, ha, purtuttavia, ammesso d'aver intrattenuto un legame di amicizia con il predetto Canino e d'averlo incontrato sia a Trapani che a Torino.

Si è, però, avvalso della facoltà di non rispondere concessagli dalla legge allorché gli venivano poste domande volte a conoscere la natura dei rapporti intercorsi con il collaboratore, così implicitamente consentendo di dare conferma alle di lui affermazioni.

E', peraltro, al riguardo, assai significativo il fatto che il Grassonelli sia stato condannato, assieme ad Avarello, Paoletto Orazio e Guelli, per la c.d. strage di Racalmuto e che sia coimputato, unitamente all'Avarello, al Pace, all'Amico ed al Puzangaro, per il delitto di associazione di stampo mafioso, nonché, ad ulteriore testimonianza dell'attendibilità del Canino, che all'origine

H

della prima condanna e dei fatti addebitati nella imputazione relativa al delitto associativo vi sia tra le altre, la dichiarazione del predetto Canino.

*ph*

SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLABORATORE  
VELLA ORAZIO E SUA ATTENDIBILITA' INTRINSECA ED  
ESTRINSECA

Ha il Vella, dopo aver dichiarato d'essere stato affiliato al clan gelese "Ianni - Cavallo", riferito della prassi esistente tra le "famiglie" alleate, operanti in diversi ambiti territoriali della Sicilia, di eseguire lo "scambio di favori" per la realizzazione di delitti.

Tra i componenti di dette famiglie citava i Grassonelli di Porto Empedocle, l'Avarello di Canicatti, i Russo di Niscemi, i Carbonaro di Vittoria ed i Riggio di Riesi.

Era stato proprio in occasione dell'attività di "scambio di favori" tra la famiglia gelese e quella di Canicatti che aveva conosciuto l'Avarello. Invero, trovandosi in un covo sito nelle campagne ragusane, precisamente vicino Vittoria, gli era stato da Grassonelli Antonio, detto Giuseppe, presentato l'Avarello. Questi aveva richiesto ai fratelli Paolello di fornirgli degli uomini per

portare a compimento taluni omicidi; in adesione a tale richiesta, era stato, da parte di Paolello Orazio, posto a disposizione del gruppo di Canicatti. Ha ancora spiegato il collaborante d'aver, pertanto, consumato "per conto terzi" alcuni omicidi, tra i quali quello di tale Albanese a Porto Empedocle, quello di Montagna a Canicatti, il tentato omicidio di Pulci Calogero a Sommatino, rimanendo per un congruo periodo \_\_\_\_\_ di tempo (circa 2 o 3 mesi) assieme all'Avarello. Successivamente alla consumazione dell'omicidio Montagna, mentre assieme all'Avarello, a bordo dell' Audi 80 di quest'ultimo, si recava presso il covo di Chiaramonte Gulfi, distante tra 20 e 25 Km. da Vittoria e da Ragusa, dove si trovava il Paolello, aveva chiesto al suo compagno di viaggio, in considerazione del fatto che questi aveva sovente parlato della sua amicizia con l'Amico ed il Pace, se avesse partecipato all'omicidio del giudice Livatino, ricevendone risposta affermativa. Aveva, allora, domandato quali fossero state le ragioni per cui il delitto era stato consumato

M

ottenendo in risposta la frase "perché era un bastardo e ce l'aveva con noi" (cfr. f. 13 dich. 4/4/95). Ha, infine, riferito il Vella d'aver, nel periodo in cui rimase con l'Avarello, visitato diversi covi e diversi garage, sia a Palma che a Canicatti, nella disponibilità del pedetto Avarello.

Da uno di tali garage era stata prelevata una Croma da utilizzare per la consumazione di delitti, in un altro, invece, aveva visto delle armi nascoste.

Aveva, altresì, frequentato la casa della nonna dell'Avarello, il negozio di abbigliamento ed altro edificio ubicato alla periferia di Canicatti, nonché conosciuto, nel 1994, Calafato Giovanni, nel corso della comune latitanza, Benvenuto Giuseppe, allorché questi aveva portato delle armi nel covo in cui si trovava, e Calafato Salvatore presso la cui abitazione si era recato mentre questi era agli arresti domiciliari.

Osserva la Corte che le dichiarazioni del Vella sono, alla pari di quelle degli altri collaboratori di cui si è fin qui detto, spontanee, precise,

circostanziate e coerenti sotto il profilo logico. Il vaglio della loro credibilità ha di già superato un severo banco di prova nel processo celebratosi innanzi ai giudici del Tribunale dei Minori di Caltanissetta, processo in cui il Vella assieme a Ianni Simone, è stato giudicato per il tentato omicidio di Pulci Calogero.

Invero, in esito a detto processo, sia il Vella che lo Ianni sono stati, con sentenza che è ormai passata in giudicato, dichiarati responsabili del delitto in questione (cfr. sentenza Tribunale Minori del 3/10/94).

Dalla motivazione di detta sentenza emerge, la piena attendibilità del Vella le cui dichiarazioni confessorie, circa le modalità organizzative ed esecutive di tale delitto, hanno trovato riscontro incrociato sia in quanto riferito dal coimputato Ianni, (anch'egli divenuto collaboratore di giustizia) sia in quanto, in ordine al medesimo delitto, riferito da Dominante Salvatore, capostipite dei collaboratori di giustizia gelesi (cfr. verb. prova altri proced. n.3).

Ma ulteriori riscontri confermano ab esterno la attendibilità del Vella. Ianni Simone ha riferito, nel corso del procedimento penale a carico di Palmeri Nunzio, coimputato maggioreenne assieme all'Avarello del tentato omicidio Pulci celebratosi innanzi i giudici del Tribunale di Caltanissetta in data 30/6/93, quindi con priorità temporale rispetto alle dichiarazioni rese dal Vella al dibattimento di questo processo, che, quale componente del gruppo di fuoco gelese, in applicazione della prassi consolidata di operare "scambi di favori" tra le cosche alleate, era stato inviato, assieme al Vella ed a Palmeri Nunzio, dall'Avarello per rimanere a disposizione di questi (cfr. verb. prova altri proced. n. 4).

Ha, altresì, riferito che:

- l'incarico di uccidere il Pulci venne conferito nel covo di Chiaramonte Gulfi dove l'Avarello era giunto a bordo di una moto Yamaha XT di colore blu, e che poi da detto covo si erano portati in una abitazione nella disponibilità del predetto Avarello;

- da un garage, sempre nella disponibilità di quest'ultimo, vennero prelevate tre pistole cal. 9, una cal. 38 e due mitra;
  - per la consumazione dell'omicidio del Pulci si servirono di un'autovettura "Croma", messa a disposizione e condotta dall'Avarello che, nell'occasione, aveva indosso una pistola cal. 9 ed era munito di cellulare (al riguardo va ricordato che a seguito dell'arresto dell'Avarello nel covo di c.da Birringiolo venne sequestrato un cellulare che il medesimo ha, nel corso del presente dibattimento, ammesso essergli appartenuto);
  - in conseguenza dell'imprevisto ed accidentale ferimento del Palmeri, nel corso del tentativo di omicidio del Pulci, avevano preso posto sull'Audi 80 dell'Avarello per recarsi a Gela da dove questi ed il Vella si erano direttamente trasferiti al covo di Chiaramonte Gulfi.
- Risulta documentalmente provato, oltre che per ammissione dello stesso Avarello, & riscontro di quanto dal Vella dichiarato, che l'Avarello gestiva di fatto un negozio di abbigliamento, aveva nella

H

disponibilità due abitazioni in Canicatti, una  
delle quali ubicata in periferia, nonché una  
autovettura Audi 80.

M

SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLABORATORE  
IANNI' MARCO E SUA ATTENDIBILITA' INTRINSECA ED  
ESTRINSECA

Anche Ianni Marco, dopo aver ammesso d'aver aderito all'organizzazione della "stidda", ai cui vertici stava il proprio genitore ed il Cavallo, ha riferito dell'alleanza tra le varie "famiglie" della "stidda" che si concretizzava nel reciproco scambio di armi, covi e killers.

Ha, altresì, raccontato d'aver conosciuto, tra gli esponenti delle famigli alleate, l'Avarello di Canicatti, assieme al quale aveva condiviso un periodo di comune detenzione presso il carcere di Caltagirone, dove era stato detenuto dal novembre del 91 sino alla fine dell'anno 92.

La televisione, di cui era dotata la cella (n. 18), forniva spesso notizie in merito all'omicidio del giudice Livatino.

Era stato in una di tali occasioni che l'Avarello, con aria scocciata, aveva pronunciato le frasi: "mi sono stufato, mi avete stufato..." "ormai la festa

te l'ho fatta o te l'abbiamo fatta".

Nulla egli si era permesso di chiedere in proposito al compagno di cella, che si era subito allontanato avvicinandosi ad altro detenuto (il Sole), con il quale si era intrattenuto a parlare dell'attentato; aveva, però, avuto modo di comprendere che l'Avarello doveva aver partecipato all'uccisione del giudice.

In merito ai fatti per cui è processo null'altro Ianni era in grado di dire, precisava, però, d'essergli noto il ruolo di killer rivestito dall'Avarello all'interno dell'organizzazione criminale cui aderiva; che quest'ultimo aveva, unitamente al proprio fratello Simone (sua fonte di conoscenza), attentato alla vita di tale Pulci, nonché che l'Avarello faceva uso di haschisc, che anch'egli aveva consumato, e che tale sostanza perveniva all'interno del carcere attraverso i colloqui con altri detenuti.

Valgono, a suffragare la intrinseca attendibilità di Ianni Marco, le medesime considerazioni svolte nei confronti degli altri collaboranti.

Ne confermano la estrinseca credibilità le seguenti circostanze:

- Ianni Marco è stato co-detenuto nella cella n. 18 del carcere di Caltagirone con l'Avarello e con il Sole (cfr. esame Casabona);
- il processo di 1o grado celebratosi a carico di Amico e Pace, imputati dell'omicidio del giudice Livatino, ebbe inizio nel novembre del 91 e si concluse nel novembre dell'anno successivo; di esso venne dato ampio risalto in televisione (cfr. anche esame Canino);
- delle immagini televisive concernenti il processo l'Avarello ebbe visione nel corso della sua detenzione (cfr. esame Avarello f. 89);
- l'Avarello è imputato del tentato omicidio in danno di Pulci Calogero (cfr. verb. prova altri proced. n. 4);
- l'Avarello faceva uso di sostanze stupefacenti (cfr. esame Avarello , sentenza della Corte d'Appello a suo carico del 3/7/92, segnalazione di tossicodipendenza del 16/5/81).

SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLABORATORE  
SCHEMBRI GIOACCHINO E SUA ATTENDIBILITA' INTRINSECA  
ED ESTRINSECA

Schembri Gioacchino ha, nel corso dell'esame cui è stato sottoposto, parlato dei suoi rapporti con i vari esponenti della criminalità emergente in epoca antecedente alla consumazione dell'omicidio del giudice Livatino, delle ragioni per cui nell'ottobre del 90 trovò ospitalità a Puzangaro Gaetano nonché del viaggio intrapreso nel marzo 91 con l' Avarello Gianmarco alla volta della Germania.

In merito al primo punto ha dichiarato che, nel maggio - luglio del 90, si recarono a trovarlo in Germania Calafato Salvatore ed Alletto Croce i quali avevano un appuntamento con Pace Domenico, Amico Paolo e Purrangaro Gaetano. Le predette persone egli accompagnò da tale Parla Salvatore e, successivamente, quest'ultimo, unitamente al Calafato ed al medesimo Schembri, si recarono in Francia dove vennero acquistate delle armi che, per

il tramite del Calafato, giunsero in Sicilia ad Avarello.

Tra queste armi vi erano due mitra, uno dei quali, secondo quanto in appresso riferitogli dal Puzangaro, venne impiegato nell'attentato compiuto in danno del giudice Livatino, inceppandosi, però al momento dell'uso.

Successivamente, con precisione il g. 5 ottobre, ricevette una telefonata con la quale gli si chiedeva se fosse in grado di offrire ospitalità ad una persona che aveva problemi con l-a giustizia. Senza che in realtà avesse preso dei seri impegni in proposito vide comparire di sera Puzangaro Gaetano accompagnato da tale Greco Antonino o Giuseppe.

In adesione, pertanto, alla richiesta che gli era stata formulata, condusse il Puzangaro in una abitazione che risultava disponibile, posta sopra il ristorante di tale Butticè Giovanni, abitazione in cui l'ospite soggiornò sino all'estate del 91.

Il Puzangaro, durante il periodo in cui ebbe a nascondersi nell'appartamento, si mostrava

preoccupato perchè temeva, a seguito dell'arresto dell'Amico e del Pace, d'essere anch'egli ricercato dalle forze di polizia per l'omicidio del giudice Livatino.

Dopo alcuni mesi di permanenza all'interno della casa il predetto Puzangaro era stato raggiunto dal Benvenuto ed egli aveva avuto modo di ascoltare taluni brani di conversazione intercorse tra i due amici, aventi ad oggetto l'omicidio del magistrato. Nel corso di talune di queste discussioni i due giovani palmesi si rimproveravano reciprocamente di non aver tenuto nella debita considerazione la presenza del Nava, fonte d'accusa nei confronti del Pace e dell'Amico.

In altre conversazioni, riferiva lo Schembri, che era stato solo il Benvenuto ad incolpare il Puzangaro d'aver lasciato in vita il teste oculare, così lasciando intendere che il predetto Benvenuto non era presente durante l'attentato.

Secondo il collaborante, però, l'omicidio era stato compiuto dal Puzangaro, dal Benvenuto, dal Pace e dall'Amico, nonché da altra persona, che

nell'occasione portava una parrucca bionda e che era stata soprannominata "u tignusu", la quale prendeva posto sull'autovettura utilizzata per portare a compimento il delitto. Aveva egli ritenuto di identificare quest'ultima persona, della quale aveva spesso sentito parlare, deducendone la sua partecipazione all'agguato, in tale Manazza, il cui nome, in realtà, non gli era mai stato fatto in relazione all'omicidio del giudice.

Affermava d'aver conosciuto il Manazza il quale, invero, era di carnagione bruna ed aveva i capelli. In occasione dei loro incontri il Puzangaro gli aveva fornito alcune notizie in ordine all'omicidio del giudice: che la sua causale era da identificare nel fatto che il medesimo teneva un atteggiamento di maggiore durezza nei confronti del gruppo degli emergenti in contrapposizione ad una certa "morbidezza" mostrata verso i Di Caro ed i Ribisi; che a nascondere avrebbe dovuto provvedere il Parla, il quale aveva avuto un ruolo, in verità non precisatogli, nell'organizzare l'omicidio ed

inoltre che vi era l'intenzione da parte del proprio fratello Salvatore di eliminare il testimone oculare del delitto il cui indirizzo gli era stato comunicato.

Concludeva lo Schembri dichiarando che in merito all'omicidio del giudice mai il nome dell'Avarello gli era stato fatto.

Ricollegando, però, la circostanza della mancanza di capelli dell'Avarello nonché l'episodio, riferitogli dal Puzangaro, del ferimento del medesimo in occasione del conflitto a fuoco con "Lillo Di Caro", aveva dedotto che il "tignuso con parrucca bionda" fosse da identificare proprio nell'Avarello.

Gli aveva, altresì, parlato il Puzangaro, nel corso delle narrazioni, di vicende personali, raccontandogli che, mentre a bordo di un'autovettura si recava a compiere un omicidio, da un fucile era accidentalmente partito, a causa di un sobbalzo del mezzo dovuto ad una irregolarità della strada, un colpo che gli aveva procurato una ferita ad un piede.

In ordine alla sua conoscenza con l'Avarello, spiegava lo Schembri, che proprio il Puzangaro gli aveva fornito il numero della sua utenza telefonica. Sceso in Sicilia lo aveva contattato incontrandolo una prima volta al bivio di Licata, dove l'Avarello gli aveva consegnato due grammi di cocaina.

Lo aveva successivamente rivisto qualche giorno dopo all'interno della boutique "Marcantonio" dove si era recato a cercarlo, all'uopo chiedendo notizie ad una zia o ad una sorella del medesimo.

Avevano assieme concordato una partenza per la Germania allo scopo di procedere all'acquisto di armi. Alla frontiera erano stati sottoposti a controllo e l'Avarello era stato trovato in possesso di un documento falso intestato a Tamburro Fabio. H

Questi stessi dati falsi aveva su un documento il Puzangaro che, in ragione di quanto accaduto all'Avarello, aveva poi strappato.

Precisava che il medesimo, al momento in cui aveva iniziato a nascondersi, aveva altri documenti

apocrifi, intestati a tale Diego, che gli erano stati procurati dal fratello Salvatore.

In occasione del viaggio in Germania l'Avarello aveva un passamontagna a metà calzato su di una garza che gli copriva la testa. Giunto a Mannheim aveva appreso che il suo compagno di viaggio era, appunto, rimasto ferito nel corso di uno scontro a fuoco con il Di Caro.

Premesso che meritevoli di positivo apprezzamento sono le ragioni solidaristiche addotte dallo Schembri nel dar conto dei motivi che lo avevano spinto a collaborare con la giustizia, va osservato che non sempre possono apparire debitamente rappresentati, in taluni tratti del contenuto delle sue dichiarazioni, tutti i parametri testimonianti una sicura credibilità soggettiva.

E' al riguardo, però, da sottolineare che ha egli riferito su di una molteplicità di dati fornitigli in epoche diverse dal Puzangaro o, addirittura, carpiti nel corso di conversazioni intercorse tra il medesimo ed il Benvenuto, cosa questa che, di certo, non ha favorito una ricezione ordinata ed

omogenea degli stessi.

Purtuttavia, lo Schembri è stato abbastanza preciso e logico nel suo racconto, ed ha costantemente attribuito al Puzangaro la partecipazione all'omicidio del giudice Livatino, (riferendo del ruolo che il medesimo Puzangaro gli aveva confidato d'aver avuto nella consumazione del delitto).

Numerosi e consistenti riscontri esterni hanno, però, affiancato il contenuto delle sue dichiarazioni, consentendo di dissipare ogni ragionevole dubbio in ordine alla sua attendibilità globale.

Invero:

- sia Calafato Salvatore che Alletto Croce hanno ammesso d'essersi recati nel periodo precisato dallo Schembri in Germania, l'Alletto d'aver incontrato in quella nazione lo Schembri;
- dal contenuto delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra la Di Maira ed il Puzangaro emerge che quest'ultimo si nascondeva in una abitazione annessa ad un locale

pubblico poiché temeva d'essere coinvolto nelle indagini relative all'omicidio del giudice Livatino;

- dalle intercettazioni di conversazioni telefoniche tra i predetti interlocutori emerge che il Puzangaro doveva essere raggiunto dal Benvenuto,

- dall'esame del Ten. Ierfone risulta che l'11 marzo 1991 Di Caro Calogero venne ferito e che sul luogo dell'attentato venne rinvenuta una parrucca intrisa di sangue, circostanza questa che indusse gli investigatori a ritenere con tutta fondatezza che la vittima avesse reagito all'aggressione, a sua volta esplodendo dei colpi d'arma da fuoco che colpivano quello fra gli attentatori che indossava la parrucca; ha precisato al riguardo l'ufficiale che, attraverso un esame medico - legale disposto dalla D.A.A. di Palermo, si era accertata la presenza di una ferita d'arma da fuoco al capo dell'Avarello;

- dal contenuto dell'esame del prof. Maurri (di cui si è in precedenza parlato) v'è conferma della

esistenza di una ferita al piede del Puzangaro causata da un colpo d'arma da fuoco.

Meritevole di approfondimento appaiono due circostanze in ordine alle quali lo Schembri ha avuto modo di riferire in dibattimento: la prima riguarda i nomi di copertura adoperati da Puzangaro nel periodo in cui si nascondeva in Germania, la seconda il ruolo del Benvenuto nell'omicidio per cui è processo.

In ordine alla prima circostanza, ritiene la Corte che sicuramente frutto di confusione sia stata la attribuzione nel tempo al Puzangaro di diversi nomi falsi da parte dello Schembri; così come la indicazione del nome falso che sarebbe stato contenuto nel documento esibito alla frontiera italo-tedesca dall'Avarello.

Il collaborante, invero, ha dichiarato che dopo un mese dal'arrivo del Puzangaro in Germania il fratello gli aveva procurato un documento falso intestato a tale "Diego" e che, successivamente, il predetto Puzangaro aveva cambiato nome, essendosi munito di altro documento, anche'esso non

regolare, intestato a tale "Tamburro Fabio".  
Allorchè nel marzo 91 era partito alla volta della Germania con l'Avarello questi era stato fermato alla frontiera perchè aveva esibito al controllo un documento falso che portava lo stesso nome del documento da ultimo in possesso del Puzangaro.

A seguito di ciò quest'ultimo aveva provveduto a strappare il documento nella sua disponibilità.

Orbene, ha riferito il Brig. Lo Sardo, nel corso del suo esame, che l'Avarello, allorchè venne sottoposto a controllo alla frontiera per la Germania, mostrò un documento falso intestato a tale "Attardo Diego".

Risulta, pertanto, oltremodo evidente l'errore in cui, certamente per un cattivo ricordo, è incorso lo Schembri.

Ha questi semplicemente scambiato i due nomi falsi dei quali si era servito il Puzangaro nel periodo in cui ebbe a nascondersi in Germania. Il medesimo, infatti, inizialmente assunse il nome Fabio (come tale lo ricorda lo Kschinna allorchè il Puzangaro gli viene presentato il 30 ottobre 90) mentre,

successivamente, prese ad adoperare il nome "Attardo Diego" che, come risulta dalla deposizione del Brig. Lo Sardo, usava pure l'Avarello (il che è inequivoca conferma dell'esistenza di stretti rapporti tra i due siciliani), e che dismise di utilizzare quando quest'ultimo fu sottoposto a controllo dagli agenti di frontiera che accertarono la falsità del documento esibito.

In merito alla seconda circostanza, osserva il Collegio che nessun atto processuale evidenzia che il Benvenuto abbia partecipato la mattina del 21 settembre all'attentato consumato in danno del giudice Livatino.

Benchè questo giudice non sia stato onerato del compito di statuire in ordine alla corresponsabilità del Benvenuto nel fatto addebitato agli odierni imputati, essendo stata la sua posizione, per le ragioni dianzi citate, oggetto di stralcio, non può non fare, però, una prognosi di sua colpevolezza, avendo il medesimo confessato d'aver partecipato alla fase deliberativa del delitto e d'aver fornito, per consentirne la sua

esecuzione, un'autovettura e delle armi.

Ciò non può, di certo, apparire privo di rilevanza. Infatti l'unica differenza tra quanto dallo Schembri riferito e quanto dallo stesso Benvenuto ammesso non riguarderebbe la estraneità al delitto di quest'ultimo ma, bensì, il ruolo in esso rivestito.

Ruolo sul quale, attesa la natura e la frammentarietà delle notizie di volta in volta apprese, è giustificabile possa lo Schembri aver equivocato.

H

CONTENUTO DELL'ESAME DELL'IMPUTATO AVARELLO  
GIOVANNI ED ALIBI DAL MEDESIMO PROSPETTATO

Mentre Puzangaro Gaetano si è avvalso della facoltà di non rispondere concessagli dalla legge l'Avarello, che inizialmente aveva dichiarato di non prestare il proprio consenso all'esame, revocava, all'udienza del 3 maggio 1995, tale sua decisione. Procedutosi alla sua audizione all'udienza del successivo 6 giugno riferiva, a domande del P.M., dei rapporti di parentela che lo legavano a Gallea Bruno, Calogero ed Antonino, spiegando che gli stessi erano fratelli della propria madre e che i primi due erano stati assassinati, d'aver subito due condanne irrevocabili, una dopo esser stato tratto in arresto mentre dentro un casolare sito in territorio di Butera, si accingeva ad acquistare una pistola cal. 9 ed un'altra per duplice tentato omicidio e per reati minori ad esso delitto connesso, nonché d'essere stato sottoposto a procedimento penale per l'omicidio di Gioia Salvatore, in ordine al quale era stato condannato

alla pena dell'ergastolo, avendo un accertamento balistico dimostrato che la pistola cal. 9 sequestratagli all'interno del predetto casolare era stata pochi giorni prima utilizzata per la uccisione del predetto Gioia.

Chiariva d'aver fatto uso saltuario di droga leggera. Escludeva d'aver mai incontrato Vella Orazio e Canino Leonardo, solo ammettendo la conoscenza di Benvenuto Giuseppe, Schembri Gioacchino, Ianni Marco e Calafato Giovanni.

Questi ultimi due aveva avuto modo di conoscere nel corso di periodi di comune detenzione: con Ianni, infatti, era stato ristretto nella medesima cella nel carcere di Caltagirone, però, i rapporti con il medesimo erano stati pessimi sia "perché era un uomo che aveva i soldi e non li voleva spendere" sia perché "non era igienico"; Calafato lo aveva, invece, incontrato all'interno di una sala del carcere di Agrigento, in occasione di un colloquio con lo zio Gallea Bruno e, successivamente, aveva patito con lo stesso un periodo di comune detenzione; anche con il Calafato, invero, "i

rapporti erano stati pessimi" ed erano poi sfociati in una lite attesocchè il medesimo era "un tipo poco igienico, ... arrogante e megalomane".

Con il Benvenuto aveva intrattenuto rapporti di natura "commerciale" avendo questi effettuato degli acquisti nel negozio di abbigliamento "Marcantonio" cui egli era interessato.

L'aveva condotto nella villetta in località "Playa", nella casa di c.da "Cozzo Bambino", nella casa della nonna sita in Canicatti, dove, una domenica, mentre attendeva di ritirare un paio di pantaloni dapprima acquistati ed abbisognevola di riparazioni, era stato, nel corso di una perquisizione, controllato. Al medesimo aveva anche dato in prestito una moto.

Avendo, però, il Benvenuto accumulato debiti nei confronti della ditta di abbigliamento e non mostrandosi pronto al saldo, lo aveva, insieme allo zio Bruno, pestato a sangue (a specifica domanda spiegava che nessuna traccia contabile di tale debito era rinvenibile in negozio avendo l'esercizio subito un incendio nel corso del quale

la documentazione era andata distrutta).

Anche con lo Schembri i rapporti erano nati a seguito di un incontro avvenuto nel predetto negozio di abbigliamento dove la di lui moglie aveva manifestato l'intenzione di acquistare una pelliccia.

Era in seguito maturata un'amicizia ed avendo in occasione di un incontro appreso che lo Schembri si accingeva a far ritorno in Germania, gli aveva chiesto un passaggio poichè voleva raggiungere detta nazione onde procedere all'acquisto di una vettura "Station wagon" da adibire alle necessità della ditta.

Non avendo a disposizione documenti validi per l'espatrio aveva utilizzato alla frontiera una tessera falsa intestata a tale Attardo Diego, tessera che aveva casualmente rinvenuto presso la villa comunale di Canicatti. Accertata dalle autorità di frontiera la falsità del documento era stato rimpatriato. Spiegava, infine, l'Avarello i propri movimenti nella mattinata del g. 21 settembre 90.

M

Dovendosi con i propri congiunti recare al carcere di Agrigento per effettuare un colloquio con lo zio Gallea Antonio, aveva prima accompagnato un fratello del predetto Gallea, che era sottoposto a misura di prevenzione, alla Questura di Canicatti onde ottenere il "visto di partenza".

Intorno alle ore 9.30 - 9:45 era partito con i congiunti alla volta di Agrigento, a bordo di una Golf GT, di colore blu notte, raggiungendo l'ufficio di polizia di quel centro per il "visto di arrivo".

Lungo il percorso per raggiungere Agrigento aveva visto una gran confusione e successivamente aveva avuto modo di apprendere che era stato ucciso il giudice Livatino. 

Escludeva, in considerazione di quanto sopra, in particolare in considerazione dell'ora di partenza da Canicatti, d'aver potuto trovarsi sul luogo dell'attentato al momento del suo compimento.

Osserva primariamente la Corte che, a fronte delle precise accuse formulate dai collaboranti sul conto dell'Avarello, ha questi cercato di giocare le

proprie chance difensive affermando che talune di esse sarebbero state animate da motivi di rancore senza, però, fornire plausibile giustificazione circa le ragioni per cui i predetti collaboratori l'avrebbero ingiustamente accusato di così gravi delitti.

E, peraltro, nessuna spiegazione è stato in grado di fornire, in ordine alle ragioni per cui Ianni, Calafato, Canino e Vella gli avrebbero anch'essi rivolto pesanti accuse includendolo tra i partecipanti dell'omicidio consumato in danno del giudice Livatino.

Per quanto attiene, poi, alla pretesa <sup>in</sup>Compatibilità temporale tra la presenza dell'Avarello sul luogo dell'attentato al momento della consumazione e la sua asserita presenza in Canicatti, intorno alle ore 9:30 - 9:45, si rileva quanto segue:

l'omicidio del giudice Livatino avviene al Km. 12 + 700 della Scorr. vel. 640 Porto Empedocle - Caltanissetta, in c.da S. Benedetto, alle ore 8:45 circa del giorno 21 settembre 1990.

L'autovettura Fiat Uno e la motocicletta adoperate

per la sua consumazione vengono successivamente rinvenute abbandonate in c.da "Gasena", nei pressi dell'abbeveratoio "Petruosa".

Come è possibile evincere dalle cartografie allegate alla perizia eseguita nel corso del dibattimento di appello del processo a carico di Amico Pace, (gli atti in parola sono stati acquisiti al presente procedimento e sono, quindi, utilizzabili) due differenti percorsi consentono di raggiungere dal luogo dell'attentato l'abbeveratoio di c.da Gasena.

Un primo percorso consente, procedendo dal luogo del delitto verso Agrigento per 500 o 600 mt., di imboccare una stradella non asfaltata posta sulla sinistra che, dopo Km. 1,700, giunge all'abbeveratoio in questione.

Un secondo percorso, muovendo sempre dal luogo dell'attentato verso Agrigento, consente di imboccare, dopo Km. 1,600, sulla sinistra la S.S 122, percorsa la quale in direzione di Favara per Km. 2,8, sempre sulla sinistra presenta una strada secondaria a fondo bitumato che, dopo circa 1 Km.,

giunge all'abbeveratoio di c.da "Gasena".

Da questo abbeveratoio a Canicatti, via Favara e Castrofilippo, vi sono Km. 23,30 circa, precisamente Km. 2 sino a Favara e Km. 21,30 da Favara a Canicatti (cfr. esame Todaro e nota distanze chilometriche A.C.I.).

Da Canicatti ad Agrigento, percorrendo la scorr. vel. 640 vi sono Km. 39,70 o Km. 43,20, a seconda che la città venga raggiunta attraverso il 1o bivio od il bivio denominato "Valle dei templi".

Distanze leggermente inferiori vi sono seguendo l'itinerario Castrofilippo - Favara - Agrigento (cfr. nota A.C.I.).

Gli attentatori, dunque, per allontanarsi dal luogo dell'omicidio e raggiungere c.da "Gasena" prima e, successivamente, Canicatti (cfr. in proposito dichiarazioni del Benvenuto) dovevano percorrere da un minimo di 26,5 circa (km. 2,2 + 1 + 21,30 - cfr. esame Todaro f. 25 ud. 7/6/95) ad un massimo di 29,7 circa (Km. 5,4 + 1 + 2 + 21,30).

Rileva la Corte che, per parchare la Fiat Uno e la motocicletta sul luogo in cui i mezzi vennero

H

rinvenuti bruciati, occorre girare sulla sinistra per chi effettua il primo percorso e sulla destra per chi segue il secondo.

Orbene, risulta dalla deposizione dell'ispettore della P.S. Principe che l'auto Fiat Uno presentava le ruote anteriori rivolte a sinistra, manovra questa usuale di chi sterza bruscamente sulla sinistra senza poi curarsi di rimettere dritte le ruote (cfr. in proposito anche foto de 39 e 44 rilievi Gab. pol. scient. Agrigento).

E', pertanto, assai verosimile che gli attentatori, dopo la consumazione dell'omicidio, si servirono per raggiungere l'abbeveratoio di c.da "Gasena" del percorso più breve (il primo) che, tra l'altro, attraversa posti solitari e, quindi, più sicuri.

Di circa 40 Km. è, infine, la distanza intercorrente tra Canicatti ed Agrigento seguendo la scorrimento veloce, detta distanza è possibile coprire ad una velocità media di 100 Km/h. in circa 20 minuti.

Ciò posto, reputa il Collegio assolutamente compatibile la partecipazione dell'Avarello

all'agguato consumato in danno del dr. Livatino e la sua successiva presenza (unico dato documentalmente provato) alle ore 12,55 presso il carcere di Agrigento per fruire di un colloquio con lo zio Gallea Antonio.

Vi è, invero, in atti prova documentale che Gallea Bruno ebbe apposto al Comm. P.S. di Canicatti il "visto di partenza" per Agrigento alle ore 9:45 (cfr. doc. n. 16), ma ciò non testimonia che l'Avarello fosse a quell'ora con il proprio zio.

E', altresì, probatoriamente certo che il "visto di arrivo" del Gallea ad Agrigento venne apposto alle ore 11:15 (cfr. doc. n. 17).

Anche in questo caso, però, nulla dimostra che assieme al Gallea vi fosse l'Avarello, così come nessun dato documentale offre conferma della presenza del medesimo al momento in cui venne effettuata agli agenti penitenziari la presentazione del biglietto di colloquio. E', invece, probatoriamente certo, essendo fatto notorio, che il percorso tra Canicatti ed Agrigento possa essere eseguito in meno di 30 minuti e che

l'Avarello fruì del colloquio con il congiunto alle ore 12:55 (cfr. doc. n.14).

Tenuto conto dell'orario di consumazione del delitto, ore 8:45, del tempo necessario per raggiungere l'abbeveratoio (distante, a seconda del percorso seguito, meno di 2 Km. o 5 Km. circa) di quello necessario per raggiungere dal predetto abbeveratoio Canicatti (distante 24 Km. circa) e, successivamente, da quest'ultimo centro Agrigento (distante a seconda dei percorsi 39,70 o 43,20 Km.), è indubbio che l'Avarello avrebbe sicuramente avuto tempo sufficiente per trovarsi a Canicatti alle ore 9:45 ed a maggior ragione, ovviamente, per trovarsi ad Agrigento alle ore 11,15.

Al di là delle ipotesi quello che comunque appare certo, perchè documentalmente provato, è che l'Avarello si trovò al carcere di Agrigento alle ore 12,55.

Ciò allora rende assolutamente compatibile la sua presenza sul luogo dell'attentato al momento della consumazione ed i successivi spostamenti ,prima a Canicatti e poi ad Agrigento.



NON IPOTIZZABILITA' CHE IL COMMANDO OMICIDA SIA STATO COMPOSTO DA SOLE TRE PERSONE.

E' stato affermato dall'avv. Russello, difensore dell'Avarello, che, alla luce delle deposizioni rese da Vinti Antonio, Iacolino Gaetano, Principe Giacomo e Marchica Gaetano, sia possibile affermare che il commando che uccise il giudice Livatino fosse formato da sole tre persone ( quindi da individuare in Pace, Amico e Puzangaro) e che tra di esse non vi fosse l'Avarello.

Occorre, dunque, esaminare il contenuto delle dichiarazioni dei testi sopra - indicati e, naturalmente, ogni altro dato investigativo raccolto nel corso delle indagini e nell'istruttoria dibattimentale, per verificare se la tesi prima esposta abbia adeguato riscontro probatorio.

Vinti Antonio ha riferito che la mattina del 21 settembre 90, dopo le ore 8,30, a bordo di un furgone scorta valori era partito da Agrigento, assieme a due colleghi, alla volta di Favara.

Dopo aver imboccato la S.P. che conduce a questo centro, all'altezza del luogo in cui vi è il nuovo carcere, in un tratto di strada pieno di curve, il furgone era stato sorpassato da una fiat/uno che procedeva a forte velocità. Aveva notato, dopo la manovra eseguita dall'autovettura, che il passeggero che sedeva sulla medesima accanto al conducente teneva fuori dal finestrino un braccio come a voler mantenere ferma la portiera posteriore che sembrava ammaccata ed aperta. Spiegava il Vinti, a specifica domanda, di non ricordare se nel medesimo contesto spazio-temporale il furgone sul quale prendeva posto fosse stato altresì sorpassato da una motocicletta. Tali fatti aveva, intorno alle ore 10,30 di quella mattina, raccontato, allorché era transitato sul luogo dell'attentato, al M.llo Iacolino che ivi si trovava. Il predetto sottufficiale, invero, ha in dibattimento confermato la circostanza.

L'isp. di P. S. Principe Giacomo, che la mattina del g. 21 settembre si recò presso l'abbeveratoio di C.da "Gasena" a seguito del rinvenimento

dell'autovettura e del motociclo bruciati, oltre ad offrire precise indicazioni del percorso da fare per raggiungere dal posto dell'attentato detta località, ha spiegato che la fiat/uno bruciata di colore bianco presentava forse un'ammaccatura nello sportello anteriore e, per quello che era egli in grado di ricordare, aveva le portiere chiuse.

Marchica Gaetano, infine, intento a pascolare i suoi animali ad una ragguardevole distanza dal luogo in cui si era consumato l'omicidio, dichiarava di aver, prima, udito l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco e, successivamente, d'aver scorto sulla strada una fiat/uno bianca ed una moto "Enduro", sulla quale prendeva posto una sola persona vestita di scuro e che indossava un casco, allontanarsi in direzione di Agrigento a forte velocità.

Orbene, non pare, a giudizio della Corte, che una corretta lettura dei dati testimoniali consenta di formulare l'ipotesi che il commando omicida sia stato formato da sole tre persone.

Concorrono, invero, ad escluderla inequivoci



elementi obiettivi ed argomentazioni di natura logica di consistente valenza probatoria.

Come è stato dinanzi rilevato, il Marchica vede allontanare del luogo del delitto un'autovettura fiat/uno bianca ed una moto di tipo Enduro.

Su quest'ultima scorge una persona con un casco, mentre non è in grado di notare quante persone prendono posto sull'auto.

L'autovettura oggetto di attenzione da parte del Marchica non può identificarsi con quella che ebbe a sorpassare sulla S.S. 122, intorno alle ore 8,50, il furgone sul quale prendeva posto il Vinti, per le seguenti ragioni:

a) Marchica vede congiuntamente allontanare l'auto e la moto degli attentatori, mentre il Vinti vede, in fase di sorpasso, una sola autovettura del medesimo tipo e colore (comunissimo) di quella utilizzata nell'agguato;

b) il passeggero della fiat uno che supera il furgone, secondo il Vinti, sporge il braccio dall'autovettura per mantenere la portiera posteriore che sembrava ammaccata ed aperta;

la vettura poi rinvenuta bruciata, invece, presenta un'ammaccatura, oltre che allo spigolo posteriore destro, allo sportello anteriore destro in prossimità della parte mediana (cfr. f. 68 rilievi Gab. P.S. Questura - Agrigento) e, all'atto in cui viene ritrovata, ha le portiere regolarmente chiuse.

Non può, pertanto, trattarsi della medesima vettura il cui passeggero seduto a fianco del guidatore compiva ardue manovre contorsionistiche per mantenere chiuso lo sportello posteriore che, si ribadisce ancora una volta, non era affatto danneggiato nella chiusura.

c) nell'orario in cui il Vinti scorge la fiat/uno, (ore 8,50) gli attentatori non potevano trovarsi sul percorso seguito dal furgone porta-valori; infatti il teste Nava vede i killers, impegnati nelle fasi iniziali della consumazione del crimine, alle ore 8,45. Nel breve volgere di circa 5 minuti gli stessi o taluni di essi avrebbero dovuto, superato il guard-rail, scendere per circa 80 mt. nella vallata, dare il colpo di grazia al

magistrato, risalire sulla sede stradale, prendere posto sui veicoli, percorrere circa 3 km di strada con curve, fra cui quelle dello svincolo che non consentono speditezza;

d) la posizione delle ruote sterzate sulla sinistra della fiat/uno nello spiazzo dell'abbeveratoio di c.da "Gasena" (cfr. esame Principe) depongono per l'arrivo sui luoghi attraverso la stradella non asfaltata, raggiungibile dal luogo dell'attentato, dopo circa 500 - 600 mt., e che porta, dopo un tragitto di km. 1,700, all'abbeveratoio;

e) detto percorso presentava come vantaggi non indifferenti di percorrere un minor numero di chilometri (2,2 circa anzichè 5,400 circa) e soprattutto di viaggiare, dopo aver compiuto l'omicidio e prima dell'incendio dei veicoli, lungo una stradella di campagna sulla quale mancano i normali controlli delle forze d'ordine e non, di contro, su una strada di normale traffico veicolare oggetto di attenzione da parte di militari di varie armi ed agenti di polizia.

Se così è, la diversa tesi sposata dal difensore

H

dell'Avarello, finalizzata ad escludere dal novero degli attentatori il loro assistito non ha alcun elemento probatorio di supporto, e pur volendo prestar fede al contenuto della deposizione del Marchica è possibile solamente affermare che probabilmente un attentatore prese posto sulla moto dopo i fatti mentre gli altri tre si allontanarono a bordo dell'autovettura.

Ma in ulteriore contrasto con l'assunto difensivo è il contenuto delle perizie balistiche.

Il perito ha, nelle sue conclusioni, affermato essere state utilizzate per compiere l'attentato non meno di tre armi corte ed una lunga, più di una volta sottolineando non potersi escludere d'essersi verificato il mancato repertamento di altro materiale balistico (bossoli), in considerazione soprattutto della condizione dei luoghi in cui avvennero le fasi conclusive dell'omicidio.

Cosa questa che, unitamente al rinvenimento di tre dei proiettili che attinsero la vittima, avrebbe potuto condurre a conclusioni peritali diverse.

Al riguardo non può la Corte non condividere le



affermazioni in parola ed aggiungere che la fondatezza di esse trova supporto nel fatto che non risulta essere stato adoperato strumento alcuno (metal - detector o congegno similare) per la ricerca sul terreno della vallata di materiale di interesse balistico, sicchè bossoli o quant'altro poté essere oggetto di calpestio da parte di coloro, e non furono pochi, che si portarono sul luogo dell'omicidio.

Se si pone mente al fatto che diversi bossoli vennero rinvenuti sulla sede stradale fino ad una distanza di mt. 2,40 dal guard-rail è oltremodo possibile che altri bossoli abbiano subito arrotontamenti o siano stati considerevolmente allontanati dal luogo teatro dell'attentato prima dell'arrivo degli investigatori.

Tenuto conto poi che il Nava ebbe a scorgere in un primo momento due persone sulla moto che lo sorpassava e, successivamente, una di esse all'atto di scavalcare il guard-rail e l'altra ferma in prossimità della moto e che dette persone non potevano di certo occultare un fucile, (il

particolare non sarebbe di certo sfuggito alla sua attenzione), contraria ad ogni logica appare l'ipotesi che sulla fiat/uno abbia preso posto una sola persona.

Questa, infatti avrebbe dovuto necessariamente occuparsi della guida del veicolo e, quindi non offrire alcun fattivo apporto alla fase esecutiva del delitto. Men che mai esplodere uno o più colpi di fucile all'indirizzo del conducente della Ford Fiesta al momento del sorpasso di questa autovettura, circostanza questa che appare, alla luce dei dati peritali e dei rilievi tecnici , positivamente accertata.

h

RAPPORTI FRA PUZZANGARO GAETANO, PACE DOMENICO ED AMICO PAOLO ED ALTRI SOGGETTI INSERITI NELL'AMBITO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

Opportuno appare a questo punto, almeno per quanto attiene la posizione processuale del Puzzangero, segnalare i rapporti di frequentazione con Pace Domenico ed Amico Giuseppe nonché con altri soggetti inseriti nell'ambito della criminalità organizzata.

Invero, dati testimoniali, controlli di polizia ed intercettazioni telefoniche documentano lo stabile rapporto di amicizia da egli intrattenuto con i predetti Amico e Pace oltre che con il Calafato, ed il Benvenuto.

Manganello Filippo (cfr. verb. ud. proced. c/Amico + 1), il M.llo Salvato ed il Cap. Restelli (cfr. verb. ud. n. 12 proced. c/Amico + 1) hanno riferito che l'Amico ed il Puzzangero erano partiti nel novembre del 1989 alla volta della Germania, poi facendo rientro in Italia dopo il Capodanno, e che, nel febbraio del 90, avevano nuovamente fatto

rientro in territorio tedesco assieme al Pace. Christiane, Anas, Marion Tegtmeyer ed il Manganello hanno a loro volta dichiarato che i tre giovani alloggiavano in un medesimo locale sovrastante il ristorante "I trulli" di Leverkusen, stavano sempre assieme ed assieme si erano allontanati dalla Germania nel settembre del 90. In data 12.1.90, 13.1.90 e 19.2.90, Puzangaro, Amico e Pace vengono sottoposti, mentre si trovano assieme, a controllo di polizia (cfr. doc. nn. 20.21.22) .

Dal contenuto di conversazioni telefoniche intercettate tra Di Maira Carmelina (fidanzata dell'Amico) e tale "Tano" (identificabile in Puzangaro) emerge il saldo vincolo di amicizia esistente fra i tre giovani, tutti coetanei ed originari di Palma Montechiaro. (cfr. tel. dic.90, bob. - 1 per Sammarco; tel. ore 22,28 del 15.1.91 e delle ore 22,19 del 29.1.91, - bob. n. 3).

In particolare si ricava del contesto di quest'ultima telefonata che il "Tano" informa la sua interlocutrice che il Pace viveva assieme allo

stesso ed all'Amico, ma che tale circostanza non era nota ad alcuno, mentre, nella precedente telefonata del dicembre, sempre il "Tano" afferma che farà il possibile per fare uscire gli amici dalla galera e che non avrà pace finché non saranno nuovamente con lui. Dalla conversazione telefonica del 15.1.91 (cfr. ff. 16 e ss.) emerge ancora la stretta amicizia fra i tre giovani ed il Benvenuto ed, infine, nella conversazione intercorsa tra la solita Di Maira ed una amica, a nome Franca, vengono dalla prima indicati, tra gli amici frequentati dal fidanzato, il Puzzangero, il Calafato ed il Benvenuto (cfr. ff. 2 e 3, perizia dall'Acqua).



LA PROVA DELLA RESPONSABILITA' DI AVARELLO GIOVANNI  
E PUZZANGARO GAETANO.

Dopo aver adeguatamente analizzato e valutato l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da Heiko Kschinna e delle deposizioni rese, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., dai collaboratori Benvenuto Giuseppe, Calafato Giovanni, Vella Orazio, Canino Leonardo, Ianni Marco, Schembri Gioacchino e Ianni Gaetano, ritiene la Corte che possa, senza ombra di dubbio alcuno, affermarsi che vi sia in processo la piena prova che all'uccisione del giudice Livatino abbiano partecipato, in concorso con Pace Domenico ed Amico Paolo, di già per il medesimo fatto condannati con sentenza divenuta irrevocabile, Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano.

Con riferimento ai limiti probatori della chiamata in correità e delle dichiarazioni accusatorie dell'imputato di reato connesso o collegato è a dirsi che la chiamata in correità effettuata nei confronti dell'Avarello da parte del Benvenuto,



partecipe della fase progettuale e preparatoria del delitto nonché recettore nell'immediato delle confidenze fattegli dai suoi esecutori materiali, trova riscontro in fatti storici con essa pienamente compatibili e di essa rafforzativi e nelle dichiarazioni d'accusa del Calafato, Vella, Canino, Ianni e Schembri, che appaiono nei loro nuclei fondamentali convergenti ed autonome.

Né, per scalfire il granitico costrutto accusatorio, può farsi appello alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento da Gallea Antonio e da Grassonelli Giuseppe che, chiamati in causa dal Calafato e dal Canino, hanno escluso d'aver loro reso confidenza alcuna in merito all'omicidio del giudice Livatino.

Invero sia il Gallea che il Grassonelli non appaiono soggettivamente attendibili.

Il primo, zio dell'Avarello e fratello di Gallea Bruno e Gallea Giovanni, uccisi nel 91, è stato negli anni 83-84 condannato per rapina e nel 90 per violazioni concernenti la normativa sulle armi.

Il secondo è stato condannato assieme all'Avarello,

H

al Paoletto ed al Gueli nel processo per la c.d. "strage di Racalmunto".

Entrambi sono coindagati, assieme agli odierni imputati ad altre persone, per il reato di associazione di stampo mafioso e per tale ragione il loro esame è avvenuto con le forme e le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p., cosa questa che li ha, dunque, esentati dall'obbligo di dire il vero.

Tale veste processuale, la gravitazione nello stesso ambito criminale, la coincidenza di interessi con gli obiettivi perseguiti dalla organizzazione della "stidda", in funzione del cui rafforzamento venne anche deliberato ed eseguito l'omicidio del giudice Livatino, inducono fondatamente ad escludere che entrambi abbiano offerto al dibattito processuale un contributo di verità.

Costituisce legittima fonte di prova nei confronti del Puzzangaro la testimonianza dello Kschinna, i cui profili di attendibilità sono stati delineati nella parte iniziale della motivazione di questa sentenza, cui si aggiungono la precisa chiamata di

h

correo effettuata dal Benvenuto e le dichiarazioni  
d'accusa del Calafato e dello Schembri, oltre <sup>che</sup> una  
serie di elementi obiettivi anch'essi pienamente  
compatibili e rafforzativi del già consistente  
materiale probatorio.



RICOSTRUZIONE DELLE MODALITA' ESECUTIVE  
DELL'ATTENTATO

E', dunque, possibile dopo aver , alla luce dell'esame degli atti assunti ed acquisiti al procedimento, acclarato la responsabilità degli imputati, ricostruire la dinamica dell'attentato consumato in danno del giudice Livatino.

Questi, com'era suo costume, la mattina del g. 21 di settembre del 90 era partito da Canicatti per recarsi al tribunale di Agrigento dove doveva partecipare ad una udienza.

Era quello il suo ultimo giorno di lavoro, l'indomani avrebbe iniziato ad usufruire di un periodo di ferie.

Percorrevva, a bordo della sua Ford Fiesta la S.S. 640 allorché, in C.da S. Benedetto, veniva affiancato da una fiat/uno condotta da Puzangaro Gaetano ed al cui interno, sul sedile posteriore, prendeva posto Avarello Giovanni.

Nel corso della manovra di affiancamento quest'ultimo esplodeva due colpi di fucile

H

all'indirizzo del giudice che attingevano l'autovettura Ford Fiesta nella parte superiore dello sportello destro e nel corrispondente fascione della lamiera del tetto. Quindi il Puzzangero stringeva il più possibile la Ford verso il guard-rail (si osservi in proposito l'ammaccatura da striscio sullo sportello anteriore destro della Fiat/uno), poi spingendola indietro con una manovra di retromarcia.

E' prova della collisione l'ammaccatura tra la parte anteriore della Ford, i resti del faro rotto, l'introflessione del paraurti nella parte sinistra, l'ammaccatura nella parte sinistra del cofano e la corrispondente ammaccatura riscontrata nella parte posteriore destra della Fiat/uno.

Vi è conferma della manovra eseguita dal conducente di quest'ultimo veicolo nel fatto che l'autovettura Ford fu ritrovata, con la parte posteriore destra addossata al guard-rail e la parte anteriore distante da esso di circa 50 cm., nonché nel fatto che il cambio dell'auto venne rinvenuto in posizione di "folle".

H

Il giudice, cercando disperatamente scampo all'aggressione, scese dall'auto nel medesimo contesto temporale in cui sopraggiungevano, a bordo della potente moto, Pace Domenico ed Amico Paolo che, con molta verisimiglianza, esplosero dei colpi con arma corta al suo indirizzo, cercando di bloccarne la fuga (documentano l'esplosione dei colpi il frammento di proiettile deformato che, attraversato il lato destro del cruscotto della Ford, si è poi fermato nel vano motore ed il foro di uscita rinvenuto nel vetro del parabrezza anteriore).

Rimasto purtuttavia indenne, il magistrato, mentre si accingeva a scavalcare la barriera stradale, così assumendo una posizione di parziale flessione del busto in avanti, venne attinto da un primo colpo d'arma corta esploso, a breve distanza da dietro e da sinistra, probabilmente da uno degli occupanti la autovettura immediatamente sceso dall'auto. In rapida, successione, sempre mentre correva verso il fondo della scarpata, venne attinto da un secondo e da un terzo colpo,

H

(quest'ultimo, come si ricava dalla consulenza necroscopica, ebbe a provocargli lesioni polmonari ad effetto mortale) esplosi sempre da dietro e da chi stava alla sua destra.

Riusci a percorrere ancora alcuni metri finché, ormai morente per le gravi lesioni polmonari, stramazze per terra, quindi venendo raggiunto, dopo una fuga lunga più di 80 metri, dai suoi carnefici che lo finirono esplodendogli al viso ed alla testa i classici "colpi di grazia".

Compiuto l'omicidio gli aggressori risalirono sulla Fiat/uno e sulla moto abbandonando celermente il luogo dell'attentato.

Raggiunsero l'abbeverato di C.da Gasena da dove, successivamente all'incendio dei mezzi, si dileguarono.



MOVENTE DELL'UCCISIONE DEL GIUDICE LIVATINO.

E' individuabile, ancora attingendo al prezioso contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Benvenuto Giuseppe, Calafato Giovanni, Vella Orazio e Schembri Gioacchino, la ragione che spinse gli odierni imputati, in concorso con Amico e Pace, di già condannati con sentenza definitiva, ad uccidere il giudice Livatino.

Il Benvenuto, dopo aver nel corso del suo esame riferito della prassi consolidata tra i vari gruppi della criminalità emergente di praticare lo scambio di Killers per la consumazione di omicidi, ha dichiarato che allorché l'Avarello formulò la proposta ai palmesi di assassinare il giudice Livatino ebbe a rappresentare che questi si era dimostrato estremamente duro verso i componenti della loro organizzazione irrogando misure di prevenzione e severe pene, citando, a riprova del suo assunto, la condanna subita da Gallea Antonio, Calafato Giovanni e Rinallo Santo. Benché, infatti,

h

in occasione dell'arresto dei tre solo quest'ultimo fosse stato trovato in possesso di un'arma, il Collegio, del quale faceva parte il giudice Livatino, aveva inflitto al Gallea ed al Calafato una condanna ad anni quattro e mesi sei di reclusione senza che nulla i medesimi avessero commesso.

Di contro, sempre a detta del Benvenuto, analogo severo atteggiamento non aveva il giudice riservato nei confronti degli esponenti di "Cosa nostra", in particolare nei confronti dei componenti il gruppo facente capo a Giuseppe Di Caro.

Riferiva ancora il Benvenuto che inizialmente l'Avarello aveva affermato che la consumazione del delitto era cosa abbastanza semplice, all'uopo essendo sufficiente la sola partecipazione di due persone le quali a bordo di una moto avrebbero potuto affiancare l'auto del magistrato che viaggiava senza scorta ed eliminarlo.

Successivamente, invece, volle che l'attentato fosse "un fatto dimostrativo e di forza" e quindi si rendesse necessario per la sua esecuzione

l'impiego di un maggior numero di uomini, di mezzi o di armi.

Calafato Giovanni, dall'estate 90 ristretto nel Carcere di Agrigento, ha notizia della deliberazione omicidiaria all'interno della struttura penitenziaria. Ne viene informato da Gallea Antonio, anch'egli detenuto nel carcere agrigentino, nonché in occasione dei colloqui che si svolgevano tra questi il fratello Bruno ed il nipote Avarello che avvenivano nella stessa sala in cui egli fruiva di colloqui con i propri congiunti. Riferisce, in sintonia con quanto dal Benvenuto dichiarato, d'aver appreso che "c'era la voce in giro" che il giudice Livatino fosse un po' più duro nei confronti degli appartenenti al loro gruppo perché si sospettava che fosse vicino ed aiutasse Peppe Di Caro e che l'omicidio del magistrato serviva a dimostrare, in un momento in cui l'organizzazione aveva subito molti arresti, che "c'era ancora potenza di fuoco".

Vella Orazio, a sua volta, apprende direttamente dall'Avarello il motivo dell'uccisione del giudice.

Aveva, infatti chiesto a quest'ultimo, mentre assieme si recavano a bordo di un'autovettura Audi/80 di un covo sito in Chiaramonte Gulfi, se avesse partecipato all'attentato in danno del giudice. Avutane conferma aveva domandato ancora quale ne fosse stata la ragione, ottenendo in risposta la frase: "perché era un bastardo e ce l'aveva con noi".

Anche lo Schembri, che viene informato del movente dell'omicidio dal Puzangaro, riferisce in maniera conforme agli altri collaboratori, in particolare precisando d'aver appreso dal suo confidente che il giudice palesava una minore severità nei confronti degli esponenti delle famiglie Di Caro e Ribisi.

Emerge, dunque, con chiarezza, attraverso il riscontro incrociato tra le dichiarazioni del Benvenuto e quelle degli altri collaboratori, quale fu il movente per cui venne deliberato ed eseguito l'assassinio del giudice Livatino.

L'Avarello, in un momento in cui l'organizzazione in cui militava subiva duri colpi inferti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, indusse i

suoi alleati a credere che l'attività del giudice Livatino fosse connotata da parzialità e che, in particolare, penalizzasse gli esponenti della "stidda".

Portava, a riprova di tale infamante accusa, la vicenda giudiziaria nella quale erano rimasti coinvolti il proprio zio Gallea Antonio e Calafato Giovanni (severa condanna e diniego di remissione in libertà) nonché le richieste per l'applicazione di misure di prevenzione inoltrate al Tribunale nei confronti di esponenti della "stidda" quando ancora il Dr. Livatino svolgeva le funzioni di P. M..

Non insignificante doveva, peraltro, apparire, al riguardo della pretesa parzialità del giudice, il fatto che lo stesso vivesse assieme ai genitori in un appartamento sito nello stesso stabile in cui abitavano i componenti della famiglia Di Caro.

Orbene, premesso che nessun'altra causale, se non direttamente legata all'esercizio delle sue funzioni è possibile individuare per spiegare il compimento dell'omicidio del giudice, vale la pena di rammentare che a prescindere dalla scarsa



autonomia attribuita all'ufficio del P.M. nell'individuazione dei soggetti nei cui confronti inoltrare al Tribunale una proposta per l'applicazione di misura di prevenzione, un attento esame del registro generale esistente presso la Procura di Agrigento (la cui copia è in atti) consente di appurare che il P. M. Livatino inoltrò proposte per l'applicazione di misure di prevenzione indistintamente nei confronti di esponenti di varie organizzazioni delinquenziali e che, a dispetto delle caluniose affermazioni dell'Avarello, in data 21.7.89, avanzò richiesta per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei confronti dei cinque fratelli Ribisi, notoriamente legati a "Cosa nostra".

Ed, invero, i palmesi, secondo quello che ha riferito il Benvenuto, non avevano nutrito alcun sospetto in merito alla asserita parzialità del giudice. A fronte, però, delle insistenti richieste loro rivolte non erano stati in grado di tirarsi

M

indietro, fornendo un fattivo apporto alla esecuzione del delitto in omaggio alla ormai consolidata prassi dello "scambio di favori" esistente tra cosche alleate.

Fu, dunque, la necessità di proiettare all'esterno una immagine forte dell'organizzazione, cui l'Avarello unitamente ai suoi congiunti aderiva, la ragione che mosse alla consumazione del delitto. Delitto che colpì un uomo di grande statura morale ed intellettuale ed un magistrato imparziale che, nell'esercizio della attività giudiziaria, mirava ad essere ed apparire libero per mantenersi degno della sua funzione e non tradire così il mandato affidatogli.

Di dette qualità v'è tangibile certezza nei ricordi di colleghi ed esponenti del foro che, con assoluta concordia nel corso dei due procedimenti sin qui celebrati, hanno posto in rilievo le doti di serenità, equilibrio ed imparzialità del giudice Livatino, divenuto per tutti simbolo della giustizia e come tale brutalmente assassinato da chi vaneggiava di riaffermare attraverso il

h

compimento di tale esecrabile delitto la forza  
della propria organizzazione criminale.

H

TRATTAMENTO SANSONATORIO.

Conforme a giustizia appare, alla stregua di quanto prima esposto, affermare la responsabilità di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano in ordine a tutti i reati loro in concorso ascritti nel capo di imputazione, con esclusione del delitto di porto e detenzione illegale del mitra e della ricettazione della medesima arma nonché del delitto di detenzione e porto clandestino di pistola cal. 9.

Per ciò che concerne il delitto di omicidio nessun dubbio sussiste in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate.

Invero, le modalità organizzative ed esecutive dell'agguato, oltre che ovviamente le dichiarazioni dei collaboratori, documentano che esso fu premeditato.

Atteso il numero delle persone che, a vario titolo parteciparono alla sua esecuzione, dovendo nel novero dei partecipanti includere anche il

M

Benvenuto che con la sua condotta ebbe a concorrere alla realizzazione dell'evento, presente appare l'aggravante del numero delle persone e così quella della minorata difesa, in considerazione del luogo in cui il reato venne perpetrato, nonché quella di cui all'art. 61 n. 10 c.p., essendo stato il delitto consumato in danno di un magistrato a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

Oltre che di omicidio aggravato l'Avarello ed il Puzangaro devono rispondere dei delitti di detenzione e porto illegale, con relative aggravanti del numero delle persone (per la detenzione ed il porto) e del nesso teleologico (per il porto), d'arma da guerra (pistola Beretta cal. 9) e di arma comune (fucile cal. 12) la cui clandestinità, riferita al solo fucile, stante che nessuna norma sanziona la clandestinità delle armi da guerra, è provata dalla abrasione e punzonatura della matricola.

Devono ancora rispondere i predetti imputati dei reati di ricettazione del fucile cal. 12 e della autovettura e del motociclo utilizzati per la

H

consumazione dell'omicidio, essendo i medesimi veicoli compendio di furto ed avendo, per come in precedenza rilevato, l'arma la matricola abrasa e punzonata, nonché del delitto di cui all'art. 424 c.p.v. c.p., aggravato oltre che dal numero delle persone dal nesso teleologico, in considerazione del fatto che i mezzi vennero incendiati al fine di ottenere l'impunità dal delitto di omicidio.

Apparendo tutti i reati attribuiti consumati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso possono gli stessi essere unificati sotto il vincolo della continuazione.

Pena equa da irrogare ritiene la Corte sia quella dell'ergastolo e, ricorrendo, nel caso di specie, la previsione normativa di cui all'72 II co.c.p., dell'isolamento diurno per anno uno e mesi due, oltre che la pena della multa nella misura di L. 11.000.000 (p.b. L. 5.000.000 porto aggr. arma da guerra + L. 6.000.000 cont.) e, in solido, quella del pagamento delle spese processuali e quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

H

Avarello e Puzangaro vanno, altresì, dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale, nonché decaduti dalla potestà di genitori.

Va disposta la pubblicazione della sentenza, mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento, Ravanusa e Palma di Montechiaro e, per estratto e per una sola volta, sul "Giornale di Sicilia" di Palermo e ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, eventualmente concesse agli imputati.

A carico dei medesimi va disposta l'applicazione della misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due.

Avarello e Puzangaro vanno ancora condannati in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite, Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, assistite dall'avvocato Vittorio Mammana, nonché Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno rappresentate dalla Avvocatura di

M

Stato di Caltanissetta e alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio che si liquidano in favore del difensore dei predetti Livatino e Corbo nella complessiva misura di L. 11.710.000, ( L. 60.000 + 150.000 + 300.000 + 400.000 + 10.800.000).

Nulla si liquida per le spese nessuna prova in merito essendo stata fornita.

Non ricorrendo giustificati motivi va rigettata la richiesta di provvisoria avanzata dall'Avvocatura dello Stato.

L'Avarello ed il Puzangaro vanno mandati assolti dai delitti di illegale detenzione e porto del mitra e di ricettazione del medesimo (capi b-e-h-della rubrica), per tali fatti insufficiente apparendo la prova stante il mancato reperimento sul luogo del delitto di tracce balistiche evidenzianti l'uso di tale arma e, per la ragione prima indicata, dai delitti di detenzione e porto di arma clandestina contestati ai capi d) e g) della rubrica.

La sentenza irrevocabile di già emessa nei

H

confronti di Amico Paolo e Pace Domenico può assumersi come prova del delitto di illegale detenzione di arma da guerra loro contestato al capo b) della rubrica. Legittima appare, in ordine a tale delitto, l'applicazione della continuazione con i reati di già giudicati con la predetta sentenza, per cui alla sanzione già irrogata conforme a giustizia appare aggiungere la pena di B. 1.000.000 di multa e di un mese di isolamento diurno.

L'Amico ed il Pace vanno, altresì, condannati in solido tra di loro e con l'Avarello ed il Puzangaro, alle spese del procedimento.

Vanno, infine, assolti dal delitto di illegale detenzione di arma da guerra clandestina, perché tale fatto non è preveduto dalla legge come reato. (cfr. Sez. I, 26.11.91 ric. Pellizieri ed altro).

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535, 536, 538, 539, 541  
c.p.p.;

dichiara Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano  
colpevoli di tutti i reati loro in concorso  
ascritti in rubrica, escluso dai capi b), e) ed h)  
il mitra e dai capi d) e g) la pistola Beretta cal.  
9 e il medesimo mitra ed unificati tutti i reati  
addebitati sotto il vincolo della continuazione, li  
condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo con  
l'isolamento diurno per anno uno e mesi due, nonché  
della multa di lire 11.000.000 (undicimilioni),  
oltre al pagamento in solido tra loro spese  
processuali e ciascuno di quelle relative al  
proprio mantenimento in carcere durante la custodia  
cautelare.

Dichiara Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano  
interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in  
stato di interdizione legale, nonché decaduti dalla  
potestà di genitori.

Dispone la pubblicazione della sentenza mediante

h


affissione

nei Comuni di Caltanissetta, Agrigento, Ravanusa e Palma di Montechiaro, nonché la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta, sul Giornale di Sicilia di Palermo.

Ordina la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi eventualmente concesse agli imputati.

Dispone la applicazione nei confronti dei medesimi della misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due.

Condanna Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, assistite dall'avv. Vittorio Mammana, nonché Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno, rappresentate dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta ed alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio che si liquidano in complessive lire 11.710.000 per



Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia.

Rigetta la richiesta di provvisionale avanzata dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano dai delitti di illegale detenzione e porto di un mitra di marca e tipo non identificato e di ricettazione del medesimo mitra, rispettivamente contestati ai capi b), e), ed h) della rubrica perché il fatto non sussiste, nonché dai delitti di detenzione e porto di arma clandestina contestati ai capi d) e g) della rubrica relativamente al suddetto mitra perché il fatto non sussiste ed alla pistola Beretta cal. 9 perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.;

dichiaro Amico Paolo e Pace Domenico colpevoli del delitto loro ascritto al capo b) della rubrica e ritenuta la continuazione fra il medesimo reato e quelli giudicati con la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta in data 18/11/1992, divenuta irrevocabile il 27/1/1995, li condanna



all'ulteriore pena di lire un milione di multa e mese uno di isolamento diurno.

Condanna altresì i predetti Amico e Pace al pagamento, in solido tra loro e con Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano delle spese del procedimento.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve Amico Paolo e Pace Domenico dal delitto di cui al capo a) loro contestato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.;

indica in giorni novanta da oggi il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Caltanissetta 13/7/1995

IL PRESIDENTE estensore



ATTI PRIVATI O  
GIUDIZIARI

Rinascimento delle  
da liquidarsi in  
paralele ad

1991

1991

100 000

630.000

730.000

REGISTRATO A CALTANISSETTA

il 06 DIC. 1995

N. 74 Mod. 74 Vol. 74

Esatte lire 730.000 all'art. 40392 unid. g

DIREZIONE DISTrettuale (Caltanissetta)  
M. G. (Caltanissetta)

## I N D I C E

- 1) IL FATTO E LE SUE IMPLICAZIONI GIUDIZIARIE  
PAG. 10
  
- 2) ESISTENZA DI UNA ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO  
DENOMINATA "STIDDA" E SUO ANTAGONISMO CON  
L'ORGANIZZAZIONE DI "COSA NOSTRA"  
PAG. 18
  
- 3) VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA DI CORREO E DELLA  
TESTIMONIANZA NEL VIGENTE CODICE DI RITO  
PAG. 31
  
- 4) SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL TESTE HEIKO  
KSCHINNA E SUA ATTENDIBILITA'  
PAG. 40
  
- 5) SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL  
COLLABORANTE BENVENUTO GIUSEPPE CROCE E SUA  
ATTENDIBILITA' INTRINSECA ED ESTRINSECA  
PAG. 48

6) SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLAORANTE  
CALAFATO GIOVANNI E SUA ATTENDIBILITA'INTRINSECA  
ED ESTRINSECA

PAG. 76

7) SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL  
COLLABORANTE CANINO LEONARDO E SUA ATTENDIBILITA'  
INTRINSECA ED ESTRINSECA

PAG. 87

8) SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL  
COLLABORANTE VELLA ORAZIO E SUA ATTENDIBILITA'  
INTRINSECA ED ESTRINSECA

PAG. 96

9) SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL  
COLLABORANTE IANNI' MARCO E SUA ATTENDIBILITA'  
INTRINSECA ED ESTRINSECA

PAG.103

10) SINTESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL  
COLLABORATORE SCHEMBRI GIOACCHINO E SUA

- 11) CONTENUTO DELL'ESAME DELL'IMPUTATO AVARELLO  
GIOVANNI ED ALIBI DAL MEDESIMO PROSPETTATO  
PAG.119
- 12) NON IPOTIZZABILITA' CHE IL COMANDO OMICIDA SIA  
STATO FORMATO DA SOLE TRE PERSONE  
PAG.130
- 13) RAPPORTI TRA PUZZANGARO GAETANO E PACE DOMENICO  
ED AMICO PAOLO E CON ALTRI SOGGETTI INSERITI  
NELL'AMBITO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA  
PAG.139
- 14) LA PROVA DELLA RESPONSABILITA' DI AVARELLO  
GIOVANNI E PUZZANGARO GAETANO  
PAG.142
- 15) RICOSTRUZIONE DELLE MODALITA' ESECUTIVE  
DELL'ATTENTATO

PAG.146

16) MOVENTE DELL'UCCISIONE DEL GIUDICE LIVATINO

PAG.150

17) TRATTAMENTO ANZIONATORIO

PAG.158

18) DISPOSITIVO

PAG.164